

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2111

EMENDAMENTI

da articolo 43 a articolo 47

VOLUME 12

8 novembre 2015

A.S. 2111

Articolo 43

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "caratterizzate da" aggiungere le seguenti "conformità alla normativa di sicurezza e salute sul lavoro,".

FUCKSIA

Fucke

43.1

A.S.2111

Emendamento

Art. 43

Al comma 1, dopo le parole: "innovative per", inserire le seguenti. "la sicurezza degli operatori,"

Sen. Comaroli

43.2

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 43

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Regolamento (UE) della Commissione n. 702/2014 del 25 giugno 2014" inserire le seguenti: "e della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi".

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Cioffi

43.3

A.S. - 2111 - Emendamento (12)

Art. 43

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « 25 giugno 2014 », inserire le seguenti: «, nonché del Regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013».

ORELLANA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, LONGO, ZIN, ROMANO

Luca Orellana

43.4

326


AS.2111

EMENDAMENTO

Art. 43

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «piccole imprese», sono aggiunte le seguenti «anche in forma individuale»

DONNO, BUCCARELLA



43.5

A.S. 2111

Articolo 43

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Il fondo è altresì destinato a finanziare iniziative di sensibilizzazione e formazione ai sensi dell'Accordo 22 febbraio 2012, rivolte agli utilizzatori di trattori agricoli o forestali e di macchine agricole o forestali".

-FUCKSIA

Fuchsia

43.6

Emendamento
Art. 43

Sopprimere il comma 4.

DE PIN

De Pin


CARIDI

43.7

EMENDAMENTO
Art. 43**Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:**

"4-bis. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore zootecnico nelle aree della Sicilia orientale, con particolare riferimento al trattamento, smaltimento e riuso delle acque reflue zootecniche e al reimpiego sostenibile e valorizzazione degli scarti provenienti dai caseifici, per l'anno 2016 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalita' per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma.

Giovanni MAURO



43.8



AS 2111

EMENDAMENTO

ARTICOLO 43

Sostituire il comma 5, con il seguente:

“5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni a decorrere dall’anno 2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. All’onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”

Andrea MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

43.9

A

NOTA - L'emendamento mira a non tagliare ulteriormente le risorse di cui ai riparti alle Regioni derivanti dalle assegnazioni ministeriali di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivi rifinanziamenti, già pesantemente ridimensionati a seguito della definizione del concorso delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica.

All'articolo 43 sostituire il comma 5 con il seguente:

“5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.”.

Comaroli


43.10

AS 2111

Emendamento

Art. 43

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche :

- a) Al primo periodo dopo le parole " degli standard europei" inserire le seguenti "e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta" ;
- b) All' ultimo periodo dopo le parole "innovative e sperimentali" inserire le seguenti " anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta "

CANTINI *Cantini*

43.11

A.S. 2111

Emendamento

Art.43

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "degli standard europei", inserire le seguenti: "e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta".

CANTINI



43.12

Emendamento

Art 43

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "è istituito un Fondo finalizzato" inserire le seguenti: "alla riqualificazione e"

Conseguentemente:

all'art. 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n.147, dopo le parole: "da destinare all'acquisto" inserire le seguenti: "e alla riqualificazione".

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Epr'.

43.13

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 43

Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere le seguenti parole: ", ovvero per il tramite di società specializzate," ;*
- b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o alla riconversione dei mezzi già in uso in veicoli ad emissioni di CO₂ pari a zero".*

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Cioffi

43.14

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 43

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", ovvero per il tramite di società specializzate,".

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Cioffi

43.15


A.S. - 2111 - Emendamento (14)

Art. 43

al comma 5, dopo le parole:« società specializzate, », inserire le seguenti:«nonché alla riqualificazione elettrica».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola:«rinnovo», inserire le seguenti:«e riqualificazione elettrica».

ORELLANA, ZELLER ,LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, LONGO, ZIN, ROMANO



43.16

A.S. 2111 - EMENDAMENTO

ART. 43

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola "automezzi", inserire le seguenti: "a trazione elettrica ovvero a metano".

Lucidi

Lucidi

43.17

A.S. 2111 Emendamento

Articolo 43 (rinnovo parco autobus TPL)

Al comma 5, dopo le parole:

“ e successivi rifinanziamenti”

Aggiungere le seguenti: “nonché quota parte dei risparmi realizzati in applicazione del comma 5-ter”.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:



“5-bis. L'autorizzazione di spesa per interventi in favore dell'autotrasporto di cui al comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n.190 è incrementata di 150 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sui minori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5-ter. Una quota pari a 100 milioni delle risorse di cui al presente comma è destinata ad iniziative volte a favorire il rinnovo del parco veicoli per il trasporto commerciale di peso superiore a 7,5 tonnellate, secondo modalità individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare

5-ter. Ai fini del raggiungimento degli standard europei a decorrere dal 1° luglio 2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “Per gli anni dal 2014 al 2018” sono sostituite dalle seguenti “fino all'anno 2019”. Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.”,

Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo:

(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo del parco autobus e del parco veicoli di trasporto commerciale di peso superiore a 7,5 tonnellate)

43.18


Sen Mancuso

Sen Gualdani


Emendamento

ART. 43

All'articolo 43 al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al secondo periodo le parole "con le Regioni" sono sostituite dalle seguenti "in sede di Conferenza Unificata di cui al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281,";
- b) Dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La dotazione del Fondo è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro annui da destinare all'acquisto di materiale rotabile per impianti fissi.

Giovanni MAURO



43.19

A.S. 2111

Emendamento

Art. 43

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

" I Comuni di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 che accedono alle risorse di cui al presente Fondo concorrono al rinnovo del parco mezzi anche attraverso lo stanziamento di una quota del gettito dell'imposta di soggiorno da essi istituita."

CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI

Castaldi

43.20

A.S. 2111

Emendamento

Art. 43

A comma 5, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "con particolare attenzione all'incentivazione all'acquisto di automezzi a trazione elettrica e a basso impatto ambientale."

CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO,
VACCARI

Calves

43.21

Emendamento

Art. 43

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

<< 5-*bis*. La titolarità delle funzioni di coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altre modalità di trasporto, nonché delle funzioni di coordinamento delle amministrazioni pubbliche, delle società a partecipazione pubblica, degli organismi di diritto pubblico, dei gestori di servizi pubblici e, in generale, dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monitoraggio e la vezione delle merci, è attribuita al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono fatte salve le specifiche diverse attribuzioni conferite dell'ordinamento, in relazione a specifiche funzioni.

5-*ter*. Per consentire le necessarie attività di monitoraggio della vezione delle merci, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è assicurata l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), di cui alla legge 24 marzo 2012 n.27, con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, con il Sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) delle Dogane, con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle FS Italiane, con i PCS (Port Community System) realizzati o in corso di realizzazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti), e con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5-*quater*. Nella fase della prima attuazione e per quanto previsto al comma 5-*ter*, è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti indicati nel medesimo comma 5-*ter* di predisporre, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi, e di provvederne alla trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, esaminata detta documentazione, redige in accordo con la singola amministrazione gli standard di comunicazione, il piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.

5-*quinquies*. Per quanto previsto ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, all'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo le parole: "ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono aggiunte le seguenti: "inoltre, per la gestione evolutiva della PLN e per il completamento della PLN nell'ottica del monitoraggio dei flussi della vezione, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ulteriormente incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto legge 24 marzo 2012, n. 27, di 2,5 milioni di

euro all'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018. Per gli investimenti necessari al completamento della PLN, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e coesione fino all'ammontare di 40 Milioni di Euro.

b) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: "In tal caso, entro tre mesi dalla acquisizione da parte di Uirnet del progetto redatto dal Promotore di cui alla procedura di concessione di servizi, prima menzionata, il soggetto attuatore unico, sentito il MIT in merito alla conformità di detto progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della PLN, stipula apposita convenzione con il Gestore della PLN, previa approvazione nel merito da parte del MIT stesso. Per sostenere ulteriormente gli investimenti nella PLN del soggetto attuatore unico, gli enti pubblici e le società a totale partecipazione pubblica che operano nel settore delle infrastrutture, del trasporto e della logistica e del controllo delle merci, possono partecipare, secondo le norme del codice civile, al capitale del soggetto attuatore unico della PLN, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 211, dalla legge 24 dicembre 2012,".

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti: << 297,5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019>>

Filippi

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, ORRU', RANUCCI, SONEGO

43.22

2/2

Emendamento

ART. 43

All'articolo 43, dopo il comma 5 aggiungere il comma 5-bis:

"Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121 della Legge 296/2006."

Le risorse del Fondo saranno destinate al finanziamento agevolato di attività nei seguenti settori di intervento:

- a. Acquisto di auto elettriche adibite al servizio di car-sharing nelle città capoluogo di provincia.
- b. Acquisto van elettrici per la distribuzione delle merci nei centri storici.
- c. Acquisto taxi elettrici (full electric).
- d. Potenziamento ciclabilità in ambito urbano attraverso il finanziamento di opere infrastrutturali quali: a) costruzione/ampliamento/upgrading parcheggi protetti di interscambio, b) messa in sicurezza piste ciclabili esistenti, c) completamento dei tratti di itinerari ciclabili discontinui.
- e. Sviluppo servizi di bike sharing.
- f. Formazione mobility managers.

Giovanni MAURO

Gian Mauro

43.23

Emendamento

ART. 43

All'articolo 43, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

6 bis 6. Le disposizioni di cui all'art. 3 bis del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011 n. 148, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 4-bis, non si applicano ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al Decreto Legislativo n. 422/1997 s.m.i. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono determinati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto, tenendo conto delle economie di scala e dei criteri di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel comma 3 dell'art. 16 bis del D.L. 135/2012 s.m.i.. A tal fine le Regioni, d'intesa con le Città Metropolitane ed i Comuni capoluogo del proprio territorio, identificano i bacini di cui al periodo precedente e l'ente di governo degli stessi.

5 ter 7. Le Regioni entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, per dare attuazione al comma 6, convocano gli enti locali di cui al periodo precedente. In fase di prima applicazione, sono fatti salvi i bacini determinati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 s.m.i. E' comunque fatta salva la facoltà delle Regioni di definire nuovamente i bacini in questione in base ai criteri, tempi e procedure di cui ai commi 6 e 7."

Giovanni MAURO

Giovanni Mauro

43.24

Emendamento


ART. 43

All'articolo 43, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

5 bis 6. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47.

5 ter 7. All'articolo 1, comma 1230, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47.

Giovanni MAURO



43.25

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 43

Dopo il comma 5, aggiungere, i seguenti:

«5-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO₂ pari a zero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

5-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-quater), inserire il seguente: "127-quater.1) veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO₂ pari a zero;".».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Cioffi

43.26

AS 2111

EMENDAMENTO

ART. 43

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: - 15.000.000.

COMAROLI

CROSIO

ARRIGONI

43.27

AS 2111

Emendamento

Art. 43

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016, 15 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per il 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: - 15.000.000.

Del Barba

DEL BARBA, FEDELI, ESPOSITO STEFANO, MARCUCCI, PAGLIARI, VACCARI, BUEMI, SCALIA, PIGNEDOLI, GUERRA, CALEO, MORGONI SACCONI, SPILABOTTE, PICCOLI, MATTEOLI, RIZZOTTI, MALAN

43.28

AS 2111

Emendamento

Art. 43

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: - 15.000.000.



Malan, Rizzotti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Malan, Rizzotti".

Mondello

Cerow Baccardi

43.29

A.S. 2111

Emendamento

Art. 43

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Per il completamento delle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture del sistema aeroportuale Firenze - Pisa, è autorizzata la spesa di 67 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "270 milioni";*
- b) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2016: - 25.000.000;

- 2) alla voce Ministero dello sviluppo economico:*

2016: - 6.000.000;

- 3) alla voce Ministero dell'ambiente:*

2016: - 5.000.000;

- 4) alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:*

2016: - 1.000.000.



DI GIORGI DEL BARBA, FEDELI

43.30

AS 2111

Emendamento

Art. 43

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive modifiche e integrazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati o cofinanziati dallo Stato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile provvede, con le proprie strutture tecniche, all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile, d'intesa con il Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono redatti con un grado di definizione degli interventi sufficiente a consentire l'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) in conformità alle direttive europee in materia. Allo scopo è necessario e sufficiente che detti piani identifichino le relative fonti di finanziamento, nonché gli strumenti e le azioni per realizzarlo, e che siano stati approvati in linea tecnica dall'Ente Nazionale per Aviazione Civile (ENAC). I piani di sviluppo comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di urgenza delle opere in essi previste, senza necessità di procedere agli avvisi di avvio dei procedimenti di dichiarazione di pubblica utilità ed espropriativi. I piani di sviluppo costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute".

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo si applicano anche alle procedure di V.I.A. in corso ed ai piani di sviluppo in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge".

Fedeli

FEDELI, DEL BARBA, DI GIORGI

43.31

A.S. 2111

Emendamento

Art. 43

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<< 5-bis. All'articolo 71 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, il comma 3-bis è soppresso. Resta ferma la facoltà di ENAC di approvare i lavori urgenti per la salvaguardia della sicurezza aeroportuale, nonché per assicurare l'efficienza dell'aeroporto stesso.

Filippi

FILIPPI, BORIOLO, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO-Stefano, ORRU', RANUCCI, SONEGO

43.32

A.S. 2111

Emendamento

Art. 43

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 71 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 3-bis è soppresso».



DEL BARBA, FEDELI, DI GIORGI

43.33

AS 2111

Emendamento

ART. 43

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5 aggiungere infine il seguente comma:*

<<5-bis. Per contribuire al programma di mobilità sostenibile è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di 10 milioni di euro per il biennio 2016-2017 al fine di incentivare la sostituzione, attraverso la demolizione dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, immatricolati come "euro 0" o "euro 1", con veicoli nuovi aventi classe di emissioni non inferiore ad "euro 5". Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Il contributo del valore di euro 8.000 per veicolo acquistato è riconosciuto anche per l'acquisto di veicoli in leasing.>>

- nella rubrica dopo la parola: <<agricole,>> inserire le seguenti: <<camper e caravan>>.

Conseguentemente

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000.

VALENTINI


43.34

A.S. 2111

Emendamento

Art. 43

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

<< 5-bis. Al fine di favorire il rinnovo del parco mezzi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, il fondo di cui al comma 5 è, altresì, incrementato di ulteriori 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure definite da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa intesa con le Regioni, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente.

5-ter. Il rinnovo del parco mezzi di cui al comma 5 e 5-bis è effettuato garantendo che su ciascun nuovo mezzo acquistato sia installata idonea strumentazione per il superamento delle barriere architettoniche.

5-quater. Le aziende di trasporto pubblico regionale e locale possono beneficiare del rinnovo del parco mezzi automobilistici e ferroviari a condizione che predispongano, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, entro il 31 dicembre 2016, gli interventi necessari a consentire l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti:<< 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019>>

Filippi

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, ORRU', RANUCCI, SONEGO, MANASSERO

43.35

A.S. 2111

Emendamento

Art. 43

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<< 5-bis. All'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non sia superiore all'80 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti: << 298 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>>

Sonego

SONEGO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, ORRU', RANUCCI

43.36

A.S. 2111

Emendamento

Art. 43

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

<<5-bis. Entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro delle infrastrutture determina con proprio decreto le modalità attuative del sovrapprezzo di cui all'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 6 luglio 2011 n. 98, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12, comma 12 del decreto di attuazione della direttiva 2012/34/UE. Gli introiti del sovrapprezzo sono destinati ai corrispettivi per il servizio ferroviario universale nazionale;>>

Borioli

BORIOLO, FILIPPI, CARDINALI, CANTINI, ESPOSITO Stefano, ORRU', RANUCCI, SONEGO

43.37

All'articolo 43 sono aggiunti i seguenti commi:

5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 170 milioni euro di cui 100 milioni sono distribuiti fra le regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro "costi / ricavi da tariffa" previsto dalla legislazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede al riparto entro il 31 gennaio 2016.

5-ter. All'onere si provvede per 70 milioni a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 e per 100 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Comaroli


43.38

A.S. - 2111 - Emendamento (13)

ART. 43

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

~~Art. 43~~ ^{bis}

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In relazione al triennio 2016, 2017 e 2018 sono destinati 2 milioni all'anno per incentivi alle imprese, finalizzati a sostenere il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisto di nuovi veicoli a minimo impatto ambientale, ovvero mediante la riqualificazione di veicoli già circolanti, ivi compresa la riqualificazione elettrica di cui all'articolo 17-terdecies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, delinea con apposito decreto le modalità di erogazione di tali risorse.

5-ter. A copertura delle somme di cui al comma precedente si provvede tramite l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 9 dicembre 1998, n. 426, incrementato di 6 milioni di euro. ».

Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole:«attrezzature agricole», inserire le seguenti: « *incentivi alle imprese per la riqualificazione del parco veicolare*,».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

ORELLANA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, LONGO, ZIN, ROMANO


43.39

327

All'articolo 43 aggiungere infine i seguenti commi:

5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 70 milioni euro.

5-ter. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.”.

Comaroli


43.40

EMENDAMENTO

ARTICOLO 43

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 70 milioni euro.


5-ter. All'onere di spesa di cui al precedente comma si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Andrea MANDELLI, DALI, CERONI, BECCARDI



43.41

NOTA - L'emendamento mira a ricostituire la dotazione finanziaria originale del Fondo nazionale Trasporti prevista dal DL 95/2012 ridotta ulteriormente in questi anni. Si ricorda che già è già stato segnalato al parlamento (IX Commissione parlamentare permanente Trasporti, poste e telecomunicazioni -Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale dell'aprile 2014) che la dotazione del Fondo istituito dalla legge di stabilità 2013 (circa 4.929 milioni di euro annui a decorrere dal 2013) non garantisce il pieno ristoro delle risorse del settore rispetto ai tagli operati negli ultimi anni. Il Fondo è insufficiente per far fronte, oltre agli oneri derivanti dai contratti di servizio in essere, alle spese per il rinnovo del materiale rotabile ferro/gomma, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, per l'innovazione tecnologica e per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Per garantire un ristoro completo rispetto alle decurtazioni precedenti, la dotazione del fondo dovrebbe essere elevata da 4.929 milioni di euro a 6.330 milioni di euro. Su questa necessità di rifinanziamento del Fondo hanno convenuto ASSTRA, le organizzazioni sindacali, Rete Imprese Italia, Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANAV, ANCI, Arriva Italia.





AS 2111

EMENDAMENTO

ARTICOLO 43

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 170 milioni euro di cui 100 milioni sono distribuiti fra le regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro "costi / ricavi da tariffa" previsto dalla legislazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede al riparto entro il 31 gennaio 2016.

5-ter. All'onere di spesa di cui al precedente comma si provvede per 70 milioni a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per 100 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Andrea MANDELLI, D'ALI, CERONI, BOCCARDI

43.42

NOTA - L'emendamento mira a ricostituire la dotazione finanziaria originale del Fondo nazionale Trasporti prevista dal DL 95/2012 ridotta ulteriormente in questi anni. Il Fondo, infatti, è insufficiente per far fronte, oltre agli oneri derivanti dai contratti di servizio in essere, alle spese per il rinnovo del materiale rotabile ferro/gomma, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, per l'innovazione tecnologica e per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Per garantire un ristoro completo rispetto alle decurtazioni precedenti, la dotazione del fondo dovrebbe essere elevata da 4.929 milioni di euro a 6.330 milioni di euro. L'emendamento mira, inoltre, a incentivare il miglioramento dell'efficienza organizzativa secondo parametri previsti dalla legge.

All'articolo 43 sono aggiunti i seguenti commi:

5-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 100 milioni euro.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2016, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma precedente alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro "costi / ricavi da tariffa" previsto dal DPCM dell'11/3/13.

5-quater. All'onere si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Comatoli


43.43



AS 2111

EMENDAMENTO

ARTICOLO 43

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"5-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'art. 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 100 milioni euro.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2016, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma precedente alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro "costi / ricavi da tariffa" previsto dal DPCM dell'11/3/13.

5-quater. All'onere di spesa di cui al comma 5-bis si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

Andrea MANDELLI, D'ALI, CERONI, BOCCARDI

43.44

NOTA - L'incremento della dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario è essenziale al fine di mantenere un livello di offerta dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale adeguato alla domanda di mobilità e alle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011, anche con riferimento alla necessità di applicare costi standard e garantire il rinnovo del parco veicolare. L'emendamento mira a incentivare il miglioramento dell'efficienza organizzativa secondo parametri previsti dalla legge.

A.S. 2111

Stabilità 2016.

Emendamento

Art. 43

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

"43-bis. le ulteriori risorse che si rendono necessarie all'attuazione degli investimenti di cui all'articolo 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2013, n.9, nelle Regioni definite "più sviluppate", ai sensi della lettera c), comma 2, articolo 90, del Regolamento UE n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono reperite a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307".

Conseguentemente:

all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: " 300" con la parola: " 200"

Sen. Centinaio

Sen. Consiglio

Sen. Comaroli

43.0.1

Emendamento

Art. 43

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

Art.43-bis.

(Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca)

1. All'articolo 1 della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
2. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 1, accertate annualmente con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro annui, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato *"Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca"* finalizzato:

1) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;

c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

43.0.2

A/R

✓

f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;

2) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli *spin off* accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca..

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



De Retis

Uras

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Pétraglia

Stefano

Bocchino

Campanella

43.0.2

2/2

Legge di stabilità 2016

AS 2111

Emendamento

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

«Articolo 43-bis

(Misure per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie regionali)

1. Allo scopo di favorire il miglioramento del servizio ferroviario regionale e la sicurezza dei passeggeri, le società pubbliche di capitale, operanti a livello regionale nella gestione delle infrastrutture ferroviarie e nel trasporto pubblico locale su rotaia, possono richiedere l'utilizzo delle somme derivanti da debiti di natura non fiscale verso lo Stato, generati da disavanzi pregressi, ai sensi dell'articolo 145, comma 30, della legge n. 388/2000 e nel limite di 25 milioni di euro, per interventi di adeguamento e di potenziamento delle infrastrutture.
2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà comprendere un piano preliminare di spesa, e dovrà essere rivolta all'Amministrazione creditrice, che, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, potrà concedere con delibera l'autorizzazione all'utilizzo delle suddette somme.
3. A seguito della concessione di cui al precedente comma, le società beneficiarie dovranno fornire dettagliata rendicontazione all'amministrazione creditrice.»

43.0.3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa è finalizzata ad introdurre nella Legge di stabilità 2016 una disposizione utile a supportare le società pubbliche di capitale che gestiscono, a livello regionale, il trasporto pubblico locale su rotaia e le relative infrastrutture ferroviarie nelle attività di miglioramento del servizio e della sicurezza dei passeggeri.

In particolare si prevede per le suddette società la possibilità di convertire i debiti di natura non fiscale contratti verso l'amministrazione statale, e non contabilizzati, nel limite di 25 milioni di euro, in investimenti nel potenziamento e nell'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria.

La conversione del debito, e quindi l'utilizzo delle somme, è condizionata alla concessione da parte dell'amministrazione creditrice di un'autorizzazione deliberata di concerto con il Ministero dell'economia, e conseguente una esplicita richiesta della società debitrice corredata da un piano preliminare di spesa.

La società che beneficerà di quanto previsto dalla disciplina dovrà documentare gli interventi all'infrastruttura e fornire quindi una dettagliata rendicontazione delle spese effettuate relative alle somme derivanti dalla conversione del debito.

AMICCHIO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,
IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

EMENDAMENTO A.S. 2111


Dopo l'articolo 43 è aggiunto il seguente:

Articolo 43-bis

(Misure per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie regionali)

1. *Allo scopo di favorire il miglioramento del servizio ferroviario regionale e la sicurezza dei passeggeri, le società pubbliche di capitale, operanti a livello regionale nella gestione delle infrastrutture ferroviarie e nel trasporto pubblico locale su rotaia, possono richiedere l'utilizzo delle somme derivanti da debiti di natura non fiscale verso lo Stato, generati da disavanzi pregressi, ai sensi dell'articolo 145, comma 30, della legge n. 388/2000 e nel limite di 25 milioni di euro, per interventi di adeguamento e di potenziamento delle infrastrutture.*
2. *L'istanza di cui al precedente comma dovrà comprendere un piano preliminare di spesa, e dovrà essere rivolta all'Amministrazione creditrice, che, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, potrà concedere con delibera l'autorizzazione all'utilizzo delle suddette somme.*
3. *A seguito della concessione di cui al precedente comma, le società beneficiarie dovranno fornire dettagliata rendicontazione all'amministrazione creditrice.*

MOLINARI



43.0.4

EMENDAMENTO

Art. 43

(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente articolo:

"43-bis. (Piani individuali di risparmio)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-bis) piani individuali di risparmio con sottostante rappresentato, in tutto o in parte, da attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015, costituiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in un'unica soluzione, di importo non superiore a Euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera c-bis), fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto, sono assoggettati a tassazione nella misura prevista dal comma 1. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento limitatamente alla quota degli stessi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015. Con riferimento ai rendimenti assoggettati a tassazione anteriormente al compimento del periodo minimo di detenzione di cui al comma 2, lettera c-bis) è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura di cui al


43.05
51

%. 1/2

comma 1 sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 12,50 per cento, limitatamente alla quota dei predetti redditi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto ministeriale menzionato al periodo precedente. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria. Al credito di imposta di cui ai periodi precedenti non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera c-bis).".

Sen. Luigi Marino
Sen. Di Biagio
Sen. Gualdani



43.0.5

2/2



A.S. 2111

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di Stabilità 2016)

EMENDAMENTO

Art. 43

(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente articolo:

"43-bis. (Piani individuali di risparmio)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-bis) piani individuali di risparmio con sottostante rappresentato, in tutto o in parte, da attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015, costituiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche in un'unica soluzione, di importo non superiore a Euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera c-bis), fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto, sono assoggettati a tassazione nella misura prevista dal comma 1. I rendimenti maturati successivamente al compimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento limitatamente alla quota degli stessi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015. Con riferimento ai rendimenti assoggettati a tassazione anteriormente al compimento del periodo minimo di detenzione di cui al comma 2, lettera c-bis) è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella misura di cui al comma 1 sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai



soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 12,50 per cento, limitatamente alla quota dei predetti redditi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto ministeriale menzionato al periodo precedente. Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria. Al credito di imposta di cui ai periodi precedenti non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera c-bis).".

MANDELLI



PELINO

D'ALI

CERONI

BOCCARDI



430.6

**Emendamento
Art. 43**

Dopo l'art. 43 aggiungere il seguente:

43- bis

(Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale- RIISI)

1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema imprenditoriale e migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, è promossa la costituzione della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1. la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI) finalizzata alla realizzazione di servizi innovativi integrati alle imprese industriali e di servizi (innovazione e trasferimento tecnologico, gestione ed organizzazione, comunicazione, ecc.), agli enti locali ed alle Regioni in materia ambientale, territoriale, di logistica ed infrastrutturale.

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e organizzazione dei Fondi Europei attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1. della programmazione comunitaria per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo per il periodo 2014 - 2020.

4. Per la costituzione e il funzionamento della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI) si provvede ad un suo finanziamento iniziale di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione dal presente comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2016/2018, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e Finanze di cui alla tabella "B" della presente legge".

Conseguentemente alla Tab "B", voce "Ministero Economia e Finanze" apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: - 300.000;

anno 2017: - 300.000;

anno 2018: - 300.000;

Giovanni MAURO,
Mario FERRARA

Giovanni Mauro

43.0.7

SERVIZI PUBBLICI

1. Distribuzione gas naturale – eliminazioni sanzioni

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

Art. 43-Bis

(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali)

1. "Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente al 1° gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara."
 - b) I commi 4 e 5 sono abrogati.
2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a decorrere dal 1° luglio 2015."

FERRARIS LP

Motivazione

DELO LUBO

L'emendamento è necessario alla luce del complesso contesto regolatorio delle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali, estremamente penalizzante per i Comuni. La proposta emendativa abroga le disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relative alle sanzioni per i Comuni, annullandone gli effetti prodotti per alcuni ambiti già scaduti nel 2015. L'ex dl 69/13 prevedeva infatti - in maniera incoerente - l'intervento sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico in caso di inerzia della Regione nell'esercizio del proprio potere sostitutivo laddove la stazione appaltante non avesse pubblicato tempestivamente il bando di gara nonché una forma di penalizzazione per gli Enti locali che non avessero rispettato i termini preordinati alla pubblicazione del bando di gara. A fronte di tale abrogazione l'emendamento sostituisce tali incongruità riformulando termini e modalità per l'intervento sostitutivo della Regione e del Ministero dello sviluppo economico ed eliminando le assurde sanzioni per i Comuni. Vengono così eliminate alcune incoerenze che stanno determinando situazioni paradossali e disomogenee per i Comuni, dovute ai precedenti e continui mutamenti normativi agevolando la riprogrammazione delle scadenze di gara ed una maggiore competizione delle aziende.

43.0.8

SERVIZI PUBBLICI

1. Distribuzione gas naturale – eliminazioni sanzioni

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

Art. 43-Bis

(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali)

1. "Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente al 1° gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater* del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara."
 - b) I commi 4 e 5 sono abrogati.
2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a decorrere dal 1° luglio 2015."

Cerow

Motivazioni

43.0.9

L'emendamento è necessario alla luce del complesso contesto regolatorio delle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali, estremamente penalizzante per i Comuni. La proposta emendativa abroga le disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relative alle sanzioni per i Comuni, annullandone gli effetti prodotti per alcuni ambiti già scaduti nel 2015. L'ex dl 69/13 prevedeva infatti – in maniera incoerente – l'intervento sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico in caso di inerzia della Regione nell'esercizio del proprio potere sostitutivo laddove la stazione appaltante non avesse pubblicato tempestivamente il bando di gara nonché una forma di penalizzazione per gli Enti locali che non avessero rispettato i termini preordinati alla pubblicazione del bando di gara. A fronte di tale abrogazione l'emendamento sostituisce tali incongruità riformulando termini e modalità per l'intervento sostitutivo della Regione e del Ministero dello sviluppo economico ed eliminando le assurde sanzioni per i Comuni. Vengono così eliminate alcune incoerenze stanno determinando situazioni paradossali determinando situazioni disomogenee e sanzioni paradossali per i Comuni, dovute ai precedenti e continui mutamenti normativi agevolando la riprogrammazione delle scadenze di gara ed una maggiore competizione delle aziende.

Emendamento

Art. 43

Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

Articolo 43-bis

(Misure di fiscalità ecologica per le auto a basse emissioni)

«1. Le autovetture nuove a trazione ibrida, a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO₂) allo scarico non superiori a 120 g/km, nuove di fabbrica e immatricolate in Italia a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

2. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per tre annualità successive le autovetture, immatricolate come Euro 4, Euro 5, ed Euro 6, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva al 31 dicembre 2015 e precedente al 1° gennaio 2019. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

3. Le tre annualità di cui al comma 2 decorrono:

a) dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano qualora il veicolo abbia già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo;

b) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano qualora il veicolo non abbia ancora corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo ed il collaudo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa;

c) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica sia stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si provvede mediante l'aumento delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2 annessa alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, secondo le seguenti percentuali:

a) +0,70% nel 2016;

b) +1,50% nel 2017;

c) +2,50% nel 2018;

d) +1,80% nel 2019;

e) +1,00% nel 2020.

5. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi maggiorati in base a quanto stabilito dal comma 4.

6. Gli importi in euro risultanti dagli aumenti di cui al comma 4 sono arrotondati per difetto alla seconda cifra decimale.»

Sen. Mancuso



43.0.10

Emendamento

Articolo 43

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<43-bis

1. Per il miglior utilizzo delle risorse assegnate annualmente al Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione dal combinato disposto dell'articolo 2 comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n.40 e dell'articolo 45 comma 1 lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n.488, **è istituito un sistema premiante dei conducenti virtuosi delle imprese di autotrasporto merci.**

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fissa le disposizioni di attuazione del sistema di cui al precedente comma da realizzare attraverso la riduzione degli oneri previdenziali gravanti sui compensi dei conducenti delle imprese di autotrasporto merci, dipendenti e autonomi.

3. La riduzione spetta ai conducenti titolari di patente CE, nonché di attestazione di frequenza di un corso di guida economica, che nell'ultimo biennio non abbiano commesso infrazioni al Codice della Strada in materia di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e non abbiano provocato incidenti per i quali sia scattato un risarcimento del danno da parte della Compagnia di assicurazione del veicolo commerciale da essi guidato.

4. In sede di prima applicazione il requisito del corso di guida economica si considera soddisfatto all'atto della prenotazione del corso stesso.

5. Ai fini dei precedenti commi il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Inps, con gli organi di controllo della circolazione stradale e con l'Ania.>>

• Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri della presente disposizione, stimati in 20 milioni di euro, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:


2016: - 20.000.000


2017: - 20.000.000

2018: - 20.000.000

43.0.11


Sen. Conte

Sen. Dalla Tor 

Sen. Pagano 

Sen. Forrisi 

A.S. 2111

Emendamento

Art.43

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis

(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle Attività Produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000;

COLLINA, FABBRI

Collina

43.0.12

AS 2111

Emendamento

Art. 43

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

*"Art. 43-bis.
(Investimenti nel settore spaziale)*

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento nazionale delle strategie regionali nel settore spaziale e sostenere la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 90 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'Agenzia Spaziale Italiana."

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: - 50.000.000;

2017: - 70.000.000;

2018: - 90.000.000.

Tomaselli

TOMASELLI, SAGGESE, SCALIA, PEZZOPANE

43.0.13


Emendamento

Art. 44

Sopprimere i commi 1 e 2

Paolo Galimberti

MANDELLI, D'ALI, CERONI, BOCARDI



Motivazione

Con il presente emendamento si sopprime una forzatura del Governo. Difatti con la presente norma si investe il Ministero delle Finanze del potere di gestire e variare i capitoli di bilancio, trasferire risorse tra i vari conti del bilancio statale senza chiedere l'autorizzazione delle Camere come previsto dalla normativa vigente.




44.1

Emendamento


Art. 44

Sopprimere il comma 1.

CERONI



~~Sopprime il comma che introduce la possibilità di rimodulare in via amministrativa le risorse assegnate a fondi di garanzia, al fine di rendere più tempestivo ed efficace l'utilizzo di risorse pubbliche in base alle effettive esigenze e richieste di cittadini e imprese. Il comma demanda a un decreto del MEF, sentiti i Ministri competenti in materia, le variazioni compensative tra capitoli del bilancio o trasferimento di risorse tra conti aperti presso la tesoreria, relativi a fondi di garanzia. **Allo stato attuale, tale rimodulazione è possibile solamente con previsione di legge**~~



44.2

EMENDAMENTI AS.2111

Art.44

Sopprimere il comma 2


Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 25.000.000;

2017: - 25.000.000;

2018: - 25.000.000.

BULGARELLI



44.3

Emendamento
Art. 44

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto legge 23 Dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente :
"L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

3 ter. Agli interventi di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

3-quater. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di Euro 5 milioni in linea capitale."

PELINO, MANDELLI, D'ALI, CERONI, BOCCARDI

Pelino

Mandelli *d'Alì* *Ceroni*

Relazione

(*Incremento importo garantibile Minibond*)



L'attuale normativa si scontra con le oggettive difficoltà per una PMI di intraprendere il percorso di una emissione obbligazionaria.

Il processo da seguire per il successo dell'operazione infatti, richiede il coinvolgimento di una pluralità di attori e vari passaggi obbligati per rendere trasparente i progetti aziendali, la propria organizzazione, la propria struttura, in una parola per cercare di assicurare gli investitori circa la propria affidabilità.

Uno dei problemi principali per le PMI è quindi quello di godere di adeguate economie di scala nel caso di emissioni obbligazionarie di (relativamente) piccoli importi (grandi costi per piccole operazioni). Si ritiene quindi utile incentivare le emissioni di maggiori dimensioni, che permettono quindi di ammortizzare meglio i costi fissi legati all'emissione del mini-bond: in tal senso, incrementare la soglia di dell'importo massimo garantibile dagli attuali 1,5 ml ai 2,5 ml permetterebbe di ampliare le emissioni di tali strumenti di debito, fondamentali per alleggerire la dipendenza delle PMI dal credito bancario, e procedere verso l'auspicato riequilibrio delle fonti di finanziamento aziendali.

Inoltre, per agevolare le emissioni obbligazionarie di piccoli importi da parte di PMI è altresì importante assicurare il contenimento dei costi di emissione, anche al fine di rendere i mini-bond più competitivi rispetto all'accensione di finanziamenti bancari. A tal fine si propone di eliminare il requisito della delibera in forma notarile per emissioni di importo sino a 5.000.000 di euro.

44.4

A.S. 2111

Emendamento

Art. 44

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

<< 3-bis. All'articolo 12 del decreto legge 23 Dicembre 2013, n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

3-ter. Agli interventi di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

3-quater. All'articolo 2410 codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di Euro 5 milioni in linea capitale."


LANZILLOTTA, TOMASELLI, FABBRI

44.5

Emendamento
Art. 44

Dopo il comma 3 inserire il seguente:


3-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalendosi di strumenti esterni, la probabilità di inadempimento del portafoglio di finanziamenti di cui al comma precedente, senza l'obbligo di valutazione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo".

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C

PELINO

Delu Mandelli d'Al Cerou Bo



Relazione

(*Modalità di valutazione dei finanziamenti che possono essere inseriti all'interno dei portafogli oggetto di garanzia del Fondo*)

Le attuali Disposizioni Operative del Fondo di garanzia per le PMI prevedono che, anche nel caso di garanzie rilasciate su portafoglio di finanziamento, venga effettuata la valutazione di ammissibilità per singola impresa facente parte del portafoglio.

L'obbligo di utilizzare i medesimi requisiti di accesso alla garanzia del Fondo al fine di selezionare i finanziamenti che possono essere inseriti nel portafoglio determina l'esclusione di un numero rilevante di finanziamenti che le banche avrebbero altrimenti inserito sulla base dei propri sistemi di rating.

Va rilevato come, in realtà, non ci sarebbe la necessità di una verifica della rischiosità dei singoli finanziamenti, dal momento che la banca determina, nell'ambito della richiesta di copertura del portafoglio che la banca invia al Fondo, il rischio complessivo del portafoglio. In particolare, nel caso in cui la banca finanziatrice abbia un modello di misurazione del rischio di credito validato dalla Banca d'Italia (c.d. modello IRB), la verifica sul singolo finanziamento non solo appare poco utile ma può anche determinare la costruzione di portafogli subottimali dal punto di vista della diversificazione del rischio.

Ferma dunque l'attuale struttura dell'operazione, il presente emendamento intende prevedere una deroga alle attuali Disposizioni operative del Fondo, delegando ai soggetti richiedenti la valutazione del portafoglio di finanziamenti da ammettere alla garanzie dello stesso.

44.6

Emendamento
Art. 44

Dopo il comma 3 inserire il seguente:


3-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia" sono soppresse.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

PELINO, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI

Relazione

(Eliminazione della riserva per le garanzie su operazioni di portafoglio di crediti)



In attuazione a quanto previsto nell'articolo 39, comma 4 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2013 ha previsto che il Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge n. 662 del 1996, può concedere su portafogli di finanziamento fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate pari a complessivi Euro 100.000.000,00).

Considerato che le risorse di tale riserva sono in esaurimento e sulla base della positiva esperienza maturata, la proposta di emendamento intende eliminare tale vincolo di utilizzo, in modo tale che il Fondo possa rilasciare tale tipologia di garanzia con riferimento all'intero ammontare del patrimonio disponibile.

44.7

A.S. 2111

Emendamento

Art. 44

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

<< 3-bis. All'articolo 39, comma 4 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia" sono abrogate.>>



LANZILLOTTA, TOMASELLI, FABBRI

44.8

A.S. 2111

Emendamento

Art. 44

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

<<3-bis. Al fine di rafforzare e migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare agli interventi di cui all'articolo 1 e 2 del decreto legge 21 giugno 2015, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. >>

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: << 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016>> con le seguenti:<< 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019>>

Tomaselli

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, LAI

44.9

A.S. 2111

Emendamento

Art. 44

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: << 3-bis. Il 30 per cento delle risorse complessive del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326.

ROSSI

ROSSI Gianluca, TOMASELLI, SANTINI, MARINO Mauro, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, COLLINA, LAI

44.10

A.S. 2111

Emendamento

Art. 44

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis Il versamento dei contributi da parte delle Regioni al Fondo di garanzia alle Piccole e Medie Imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, in deroga alle vigenti disposizioni operative del Fondo stesso, viene favorito riconoscendo alle Regioni la possibilità di definire, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, criteri di accesso al Fondo più favorevoli per i soggetti beneficiari in termini di grado di rischio, importo massimo garantibile e percentuale massima di copertura dei finanziamenti.

3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con integrazioni al decreto di cui all'articolo 11, comma 5 del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite le modalità e i limiti con le quali è data attuazione alla presente disposizione.»

LANZILLOTTA

44.11

Emendamento**Art. 44**

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal Soggetto gestore sulla base della probabilità di inadempimento degli stessi secondo le modalità e criteri definiti in un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-ter. La probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari di cui al comma 3-bis può essere determinata autonomamente dai soggetti richiedenti che utilizzano un modello di valutazione del rischio di credito validato dalla Banca d'Italia.

Consequentemente, all'onere derivante dal comma 3-ter, si provvede mediante riduzione proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

PELINO



Mandello d'Alì Cerzani B...

**Motivazione**

(*Valutazione economico-finanziaria per l'accesso alla garanzia del Fondo*)

L'emendamento è funzionale a consentire l'evoluzione del sistema di valutazione economico-finanziaria dei soggetti beneficiari attualmente in uso presso il Fondo di garanzia per le PMI, passando da un modello di scoring ad uno più moderno e attendibile basato sulla probabilità di inadempimento.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno stabiliti criteri e modalità per la determinazione delle probabilità di inadempimento, nonché le relative soglie massime di accesso alla garanzia del Fondo.

La proposta di emendamento autorizza poi i soggetti richiedenti che hanno un sistema di rating validato dalla Banca d'Italia a determinare autonomamente la probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari, in considerazione del fatto che il sistema di valutazione da essi utilizzato è stato verificato da una pubblica autorità che ne ha riconosciuto la capacità predittiva del rischio.

44.12

A.S. 2111

Emendamento

Art. 44

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

<<3-bis. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal Soggetto gestore sulla base della probabilità di inadempimento degli stessi secondo le modalità e criteri definiti in un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3-ter. La probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari di cui al comma 3-bis può essere determinata autonomamente dai soggetti richiedenti che utilizzano un modello di valutazione del rischio di credito validato dalla Banca d'Italia.>>



LANZILLOTTA, TOMASELLI, FABBRI

44.13

EMENDAMENTO

Art. 44

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.

3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

3-quater. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

PELINO, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI

Pelino Mandelli d'Ali' Ceroni
Relazione
 (*Fondo Centrale e Turismo*)



Secondo una previsione contenuta nel decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005 (e segnatamente nell'allegato parte II, punto 4.4) sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

Alla base del divieto, all'epoca, vi era l'idea che, laddove vi fossero altre garanzie, quella dello Stato non fosse necessaria, e andasse "dirottata" sugli investimenti più bisognosi della stessa.

Tuttavia, il cambiamento delle condizioni economiche generali intervenute in questi anni e, specificamente, la crisi del settore alberghiero, rende necessario prevedere una deroga, quanto meno per gli investimenti immobiliari nel settore turistico, che riceverebbero un forte incentivo anche dalla liberazione di risorse creditizie fresche conseguenti, per le disposizioni che regolano le tecniche bancarie, dall'insistenza di più garanzie.

La possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con quelle di altra provenienza, non sarebbe peraltro prevista per tutta la durata del finanziamento, ma sarebbe limitata al periodo di start up o a quello di prima operatività dell'investimento. A tal fine sarebbe sufficiente prevedere che la deroga al divieto di cumulo operi per i primi 10 anni.

La disciplina di dettaglio del cumulo (tipologie di operazioni ammissibili, modalità di concessione e di escussione, durata della garanzia, come accennato non superiore a 10 anni, assicurata dal citato Fondo per gli investimenti immobiliari nel settore turistico, nonché criteri di selezione delle relative operazioni) è dettata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Dal punto di vista dell'impatto finanziario, si rappresenta che, in ogni caso, le disponibilità del Fondo ex art. 2 della legge n. 662/1996 costituiscono il limite massimo e invalicabile nell'ambito del quale la norma proposta agirebbe, e ciò consente quindi di affermare con certezza la connotazione della stessa quale disposizione "a costo zero" per le casse pubbliche. "

44.14

Emendamento
Art. 44

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.

PEDINO, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI

(Pedino Mandelli d'Ali' Ceroni Boccardi)
Relazione
(*Garanzia pubblica su portafogli di crediti già erogati*)



Le disposizioni di cui al presente comma sono volte ad estendere la possibilità di concessione delle garanzie del Fondo a titoli derivanti da cartolarizzazione che abbiano ad oggetto crediti nei confronti di piccole e medie imprese.

L'introduzione di tale estensione è volta altresì a garantire l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle politiche in atto da parte della Banca Centrale Europea e, in particolare, al c.d. "Asset-Backed Securities Purchase Programme" che prevede l'acquisto delle c.d. *mezzaninetranche* di titoli derivanti da cartolarizzazione, purché forniti di specifica garanzia.

La normativa secondaria dovrà prevedere, tra l'altro, misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative adottate dalla Banca Centrale Europea o da altre entità comunitarie al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.

46.15

EMENDAMENTO

(*Garanzia pubblica su portafogli di crediti già erogati*)

Art. 44

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.

Relazione

Le disposizioni di cui al presente comma sono volte ad estendere la possibilità di concessione delle garanzie del Fondo a titoli derivanti da cartolarizzazione che abbiano ad oggetto crediti nei confronti di piccole e medie imprese.

L'introduzione di tale estensione è volta altresì a garantire l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle politiche in atto da parte della Banca Centrale Europea e, in particolare, al c.d. "Asset-Backed Securities Purchase Programme" che prevede l'acquisto delle c.d. *mezzanine tranches* di titoli derivanti da cartolarizzazione, purché forniti di specifica garanzia.

La normativa secondaria dovrà prevedere, tra l'altro, misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative adottate dalla Banca Centrale Europea o da altre entità comunitarie al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.


BARANI,

AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

EMENDAMENTO

(*Fondo Centrale e Turismo*)

Art. 44

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.

3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.

3-quater. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

Relazione

Secondo una previsione contenuta nel decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005 (e segnatamente nell'allegato parte II, punto 4.4) sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.

Alla base del divieto, all'epoca, vi era l'idea che, laddove vi fossero altre garanzie, quella dello Stato non fosse necessaria, e andasse "dirottata" sugli investimenti più bisognosi della stessa.

Tuttavia, il cambiamento delle condizioni economiche generali intervenute in questi anni e, specificamente, la crisi del settore alberghiero, rende necessario prevedere una deroga, quanto meno per gli investimenti immobiliari nel settore turistico, che riceverebbero un forte incentivo anche dalla liberazione di risorse creditizie fresche conseguenti, per le disposizioni che regolano le tecniche bancarie, dall'insistenza di più garanzie.

La possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con quelle di altra provenienza, non sarebbe peraltro prevista per tutta la durata del finanziamento, ma sarebbe limitata al periodo di start up o a quello di prima operatività dell'investimento. A tal fine sarebbe sufficiente prevedere che la deroga al divieto di cumulo operi per i primi 10 anni.

La disciplina di dettaglio del cumulo (tipologie di operazioni ammissibili, modalità di concessione e di escussione, durata della garanzia, come accennato non superiore a 10 anni, assicurata dal citato Fondo per gli investimenti immobiliari nel settore turistico, nonché criteri di selezione delle relative operazioni) è dettata con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Dal punto di vista dell'impatto finanziario, si rappresenta che, in ogni caso, le disponibilità del Fondo ex art. 2 della legge n. 662/1996 costituiscono il limite massimo e invalicabile nell'ambito del quale la norma proposta agirebbe, e ciò consente quindi di affermare con certezza la connotazione della stessa quale disposizione "a costo zero" per le casse pubbliche.



BARANI,

AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

EMENDAMENTO

Art. 44

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.

Relazione

Le disposizioni di cui al presente comma sono volte ad estendere la possibilità di concessione delle garanzie del Fondo a titoli derivanti da cartolarizzazione che abbiano ad oggetto crediti nei confronti di piccole e medie imprese.

L'introduzione di tale estensione è volta altresì a garantire l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle politiche in atto da parte della Banca Centrale Europea e, in particolare, al c.d. "Asset-Backed Securities Purchase Programme" che prevede l'acquisto delle c.d. *mezzanine tranches* di titoli derivanti da cartolarizzazione, purché forniti di specifica garanzia.

La normativa secondaria dovrà prevedere, tra l'altro, misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative adottate dalla Banca Centrale Europea o da altre entità comunitarie al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.


BABANI,

AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

**Emendamento
Art. 44**

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "In tali casi, un'impresa che ha ottenuto la disponibilità di una banca o società di leasing al finanziamento del proprio investimento, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, non è soggetta alla valutazione economico finanziaria secondo le vigenti disposizioni operative dello stesso Fondo".

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

PELINO, MANDELLI, D'ALI, CERONI, BOCCARDI

Pelino Mandelli d'Ali Ceroni Boccardi

Relazione

(Nuova Sabatini – Accesso facilitato al Fondo di garanzia per le PMI)



La proposta è finalizzata a favorire e ampliare il finanziamento degli investimenti agevolati dalla legge Sabatini, prevedendo che l'accesso automatico alla garanzia del Fondo per quanto riguarda i profili economico-finanziari, nel caso vi sia una banca o una società di leasing disponibile a finanziare l'investimento.

La proposta non determina una maggiore rischiosità per il Fondo; il profilo di rischio dell'operazione di investimento è infatti valutato dalla banca, che mantiene almeno un 20% di rischio, attraverso sistemi di analisi più sofisticati e attendibili rispetto a quelli utilizzati dal Fondo. Inoltre, la banca non può sostituire esposizioni non garantite con quelle coperte dal fondo nei confronti della stessa impresa, in quanto la Nuova Sabatini circoscrive l'area di operatività delle banche al solo finanziamento di nuovi investimenti.

44.19

EMENDAMENTO

ART.44

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. all'articolo 18, comma 1, del D.lgs 31 marzo 1998, n.112, sopprimere la lettera r).

MANDELLI, D'ACI, CERONI, BOCARDI

~~Nota: l'emendamento è volto a sopprimere la lettera r) del D.lgs 31 marzo 1998, n.112 prevedente che con delibera della Conferenza unificata possano essere individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le Regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia. L'emendamento si pone, quindi, l'obiettivo di ripristinare un effettivo regime di concorrenza tra banche e confidi nell'offerta delle migliori condizioni di accesso al credito per le imprese.~~



44.20

A.S. 2111

Emendamento

Art. 44

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

<<3-bis. All'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, compreso il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) e i tecnici di ricerca" e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", nonché le spese di acquisizione del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996."

3-quater. Le eventuali risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che, a seguito del predetto monitoraggio, risultino non utilizzate per l'anno in corso sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento delle somme destinate al medesimo credito d'imposta per l'anno successivo. Qualora invece, a seguito del predetto monitoraggio, la dotazione annuale risultasse insufficiente il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto al rifinanziamento della misura con contestuale riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431 della Legge, 27 dicembre 2013, n. 147".».

Tomaselli

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI

44.21


EMENDAMENTO

ART. 44

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3 bis

Dopo l'art. 1, comma 1 lett.a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" è aggiunto il punto 2 bis: "Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'art. 1, comma 3 bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70% dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue s.m.i. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio.



BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,
GURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

44.22

136

A.S. 2111 (ddl stabilità 2016)

Emendamento all'articolo 44

All'articolo 44, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il medesimo fondo."

DALLA ZUANNA



BORIOLI

D'ADDA

FASIOLO

FEDELI

GUERRA

ORRU'

PAGLIARI

PEZZOPANE

RICCHIUTI

SCALIA

VALDINOSI

Motivazione

L'emendamento è finalizzato al rifinanziamento, per un importo pari a 20 milioni di euro, della Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità" per le imprese femminili. La Sezione fu a suo tempo istituita con Convenzione, in data 14 marzo 2013, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e finanze, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo economico (Convenzione poi approvata con decreto del 15 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti, Reg. n. 6 Fog. n. 250, in data 16 luglio 2013).

La Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità" a favore delle imprese femminili, operativa dal 14 gennaio 2014, aveva una dotazione complessiva di 30 milioni di euro, di cui 10 milioni iniziali messi a disposizione dal Dipartimento per le pari

opportunità e ulteriori 20 milioni stanziati dal "Piano Destinazione Italia" (decreto-legge n.145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2014). Tale dotazione è stata ritenuta congrua per la fase di avvio, trattandosi di fondo di rotazione.

In data 2 dicembre 2014 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione (approvato con decreto del 27 marzo 2015, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2015, foglio n. 1018) che ha esteso anche alle professioniste la possibilità di accedere agli interventi della Sezione speciale, adeguando, in tal modo, l'ambito applicativo soggettivo della Sezione speciale a quello del Fondo di garanzia per le PMI, presso cui la stessa è istituita, a seguito dell'avvenuta estensione degli interventi del medesimo Fondo anche ai professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritti nell'elenco tenuto dal MISE ai sensi della legge n. 4/2013.

I dati trasmessi dal Gestore del Fondo PMI al 31 agosto 2015 confermano il successo dell'iniziativa, considerato che risulta che, nel periodo dal 14 gennaio 2014 al 31 agosto 2015, sono state ammesse a valere sulla Sezione speciale 13.083 operazioni (di cui 4.429 riferite a start up), per un ammontare di finanziamenti accolti pari a euro 1,0 mld, un importo garantito pari a euro 550,1 mln e un importo accantonato pari a euro 37,6 mln.

Di recente, tuttavia, il Gestore del Fondo ha comunicato l'imminente esaurimento delle risorse disponibili, con conseguente impossibilità di soddisfare le nuove richieste di accesso alla garanzia della Sezione, risultando, pertanto, imminente la sospensione dell'operatività della medesima per mancanza di risorse. Considerato ciò, appare urgente procedere al rifinanziamento della Sezione speciale per un importo pari a 20 milioni di euro, cifra che sembrerebbe congrua considerato che, in base ai dati comunicati dal Gestore, è all'incirca triennale il periodo entro il quale "ritornano" nella disponibilità del Fondo gli importi accantonati per le garanzie concesse sui finanziamenti richiesti dalle imprese femminili e dalle professioniste.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

articolo 44 bis

GARANZIE COLLETTIVE E FONDO DI GARANZIA E ASSICURAZIONE DEL NOTARIATO

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo del presente comma, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3 bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3- quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle

entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.”

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall' articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole:

“ fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell' atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto.”

c) all'art. 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti parole: “e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale”.

d) Dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è aggiunto il seguente:

2-bis: “L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione”.

e) all'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo punto le parole “con oneri a carico del proprio bilancio” sono sostituite dalle seguenti: “con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno.”

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1 bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999.

f) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

“Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.”

g) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Nell’ipotesi di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 142 bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione.”

2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

MILLO	Milco
BONTASIO	Bontasio
BONNI	Bonni

3/5
44.0.1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le modifiche all'ordinamento del notariato oggetto della presente proposta emendativa mirano ad estendere l'ambito di operatività del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale previsto dagli articoli 21 e seguenti della legge notarile, anche alle fattispecie di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa.

Si prevede che il Fondo provveda al pagamento dei tributi in vece del notaio, surrogandosi legalmente in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria.

Al fine di potenziare gli strumenti per la vigilanza in materia si introduce, inoltre, la previsione dell'obbligo di informazione da parte dei consigli notarili distrettuali presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dai notai in relazione agli atti rogati o autenticati.

In particolare, i principi direttivi ai quali è ispirato l'intervento legislativo sono, pertanto, i seguenti:

- intervento del Fondo di garanzia, in deroga alle norme vigenti, in caso di omesso versamento di tributi dovuti dal notaio per gli atti da lui rogati o autenticati, prima della condanna passata in giudicato a condizione che sia stata esercitata l'azione penale nei confronti del notaio o il suo rinvio a giudizio e che il tributo dovuto sia stato accertato con un atto, non sospeso, dell'Amministrazione finanziaria;
- intervento su richiesta dell'amministrazione e le somme pagate sono ripetibili se viene accertato che il notaio non ha commesso il fatto o che lo stesso non costituisca reato;
- semplificazione delle procedure di liquidazione dell'ammontare del danno, escludendo attività di indagine a carico del Fondo;
- previsione di specifici doveri di vigilanza dei Consigli notarili distrettuali con assunzione di informazioni presso l'amministrazione finanziaria;

La modifica sulla contribuzione obbligatoria proposta mira ad introdurre nell'ordinamento notarile la previsione di una contribuzione separata per l'istituzione di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai sempre allo scopo di rafforzare le garanzie in caso di danni patrimoniali arrecati dai notai alla pubblica amministrazione ed agli utenti.

Attualmente tali forme collettive di assicurazione vengono assicurate mediante le ordinarie risorse di bilancio del Consiglio Nazionale del Notariato, ma non consentono il raggiungimento di soddisfacenti livelli di copertura assicurativa.

Al fine di garantire condizioni assicurative più favorevoli all'utenza dei notai si prevede che gli oneri economici necessari per l'instaurazione di tali forme collettive di assicurazione vengano sostenuti mediante una separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo la cui misura verrà determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in

misura corrispondente ai premi ed agli oneri pagati e sarà raggugiata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge.

Tutte le proposte non comportano alcun onere per la finanza pubblica essendo finanziate interamente dai contributi obbligatori dei notai.

Relazione illustrativa emendamento Notariato Fondo di Garanzia (si propone di presentarlo ad entrambi gli articoli 9 e 44 come articolo aggiuntivo)

La presente proposta emendativa vorrebbe modificare la Legge notarile in due punti: **l'estensione dell'ambito di operatività del Fondo di garanzia** per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio e **l'introduzione della contribuzione obbligatoria** per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile

Il secondo punto, la modifica in materia di contribuzione obbligatoria, mira ad **introdurre nell'ordinamento notarile la previsione di una contribuzione separata per l'istituzione di forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile** derivante dall'esercizio dell'attività notarile.

La contribuzione così introdotta, uniforme per tutti i notai, ha lo scopo di rafforzare le garanzie per i cittadini e pubblica amministrazione in caso di danni patrimoniali arrecati dai notai.

La proposta sul Fondo di garanzia intende invece **consentire al soggetto preposto alla riscossione di chiedere direttamente il pagamento dei tributi al Fondo di Garanzia previsto dalla Legge Notarile.**

La funzione surrogatoria del Fondo si attiverrebbe in caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati e se il danno non è coperto da polizza assicurativa.

Infine si segnala che la presente proposta non comporta alcun onere per la finanza pubblica: **le modifiche al suddetto Fondo sono finanziate interamente dai contributi obbligatori dei Notai.**

6/6
44.0.1

EMENDAMENTO

ART.44

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente, articolo 44 bis:

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo del presente comma, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3 bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.

3- quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.”

b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall' articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole:

“ fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell' atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto.”

c) all'art. 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti parole: “e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale”.

d) Dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è aggiunto il seguente:

2-bis: "L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione".

e) all'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo punto le parole "con oneri a carico del proprio bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno."

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1 bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999.

f) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo:

"Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati."

g) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142 bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione."

BIANCONI
GUALDANI



44.0.2 2/2

Emendamento



Art. 44

*(Garanzie pubbliche e fondo di garanzia)**Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:*

"Art. 44 bis

(Interventi in controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI)

1. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 2003 n. 326."

Paolo Galimberti


Motivazioni

L'intervento è finalizzato a rafforzare l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI in controgaranzia attraverso i Confidi. Questa modalità favorisce un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche, grazie all'azione sinergica sviluppata con i confidi. Ciò consente di applicare sulla dotazione del Fondo una leva più elevata, ossia di attivare un maggiore volume di finanziamenti garantiti a parità di risorse pubbliche impegnate.


L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.




Emendamento**Art. 44***(Garanzie pubbliche e fondo di garanzia)**Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:**"Art. 44-bis**(Interventi per le società finanziarie di cui all'art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114)*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 è destinata al rafforzamento dell'operatività delle Società finanziarie di cui all'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di tali risorse."

Paolo Galimberti



Monica d'Alc *Cezon* *Pocci*

**MOTIVAZIONI**

Le società finanziarie costituite in base all'art 24 del decreto legislativo 114/98 hanno dimostrato nel corso degli anni di svolgere un ruolo efficace a sostegno dell'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi attraverso l'attività di controgaranzia realizzata con i confidi.

In una fase in cui perdurano difficili condizioni per l'accesso al credito delle imprese minori, l'intervento si rende particolarmente necessario soprattutto per quelle imprese che, in quanto prive dei requisiti per l'ammissibilità, sono attualmente escluse dagli interventi del Fondo di garanzia per le PMI.

44.0.4

Emendamento

Art. 44

Dopo l'art. 44, è aggiunto il seguente:

“Art. 44.bis

(risorse assegnate al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori)

Dopo il comma 150 dell'art.1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono aggiunti i seguenti:

150.bis. A decorrere dall'anno 2016, le risorse assegnate al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto Legge 28 dicembre 1998, n. 451 convertito con Legge 26 febbraio 1999, n. 40, sono destinate alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali in una quota non superiore al 50 per cento delle stesse. La quota rimanente è destinata a interventi strettamente inerenti la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, nonché per garantire l'operatività della Sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con decreto del 27 luglio 2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico e s.m.i, del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con Legge 23 dicembre 1996, n. 662, qualora l'operatività si sia interrotta o sia sul punto di interrompersi per esaurimento delle risorse.

150.ter. A decorrere dall'anno 2016, le risorse destinate alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali, di cui al precedente comma, vengono distribuite dall'Albo degli Autotrasportatori alle imprese iscritte secondo criteri di ripartizione direttamente proporzionali al fatturato dei pedaggi pagati dall'impresa, senza la previsione di alcun valore minimo di quest'ultimo. La domanda di richiesta di rimborso può essere presentata attraverso strumenti telematici, dalla singola impresa o per il tramite di un'associazione di rappresentanza.”

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO




44.0.5

Emendamento
Art. 45

Sopprimere il comma 2.

DE PIN



CARIDI



45.1

AS 2111

ART. 45

Al comma 2, sostituire le parole: "*di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate*", con le seguenti: «**di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 6 per cento, mentre l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.**».

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PALERMO

SEN. PANIZZA

SEN. LANIECE

SEN. BATTISTA

SEN. ROMANO

448
45.2

448

ART. 45

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis) I soggetti indicati nel comma 3 che, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, hanno rivalutato beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, possono riallineare le differenze tra valori civili e valori fiscali esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 4 per cento per i beni ammortizzabili e del 2 per cento per i beni non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione che può essere affrancato, in tutto o in parte, secondo le disposizioni di cui al comma 5. L'imposta sostitutiva è versata secondo le modalità di cui al comma 8.

8-ter) I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore degli immobili rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quinto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dell'immobile prima del riallineamento. Il riallineamento deve essere eseguito nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e deve riguardare tutti gli immobili appartenenti alla stessa categoria omogenea. A tal fine, si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI


SEN. PALERMO

SEN. PANIZZA

SEN. LANIECE

SEN. BATTISTA

SEN. ROMANO


45.3

475

A.S. 2111

Emendamento

Art. 45

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

<<9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera (d) del citato decreto.

9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.


9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse. >>



MARINO Mauro



Emendamento**Art. 45**

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera d) del citato decreto.

9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 9-sexies, si provvede mediante riduzione proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

PELINO

P. de Mombelli

d'Alc. Cezzi Rocca

45.5

Relazione

45/6



(*Contratti di garanzia su partecipazioni di società a responsabilità limitata *)

L'articolato proposto interviene a completare la disciplina sulle partecipazioni, intervenendo, in particolare sulle garanzie su partecipazioni: istituti che sono indispensabili nell'operatività del sistema imprenditoriale ai fini della tenuta commerciale e finanziaria delle imprese.

Come noto i pegni su partecipazioni assistono tutte le operazioni di finanza strutturata e sono ampiamente utilizzati anche in operazioni di altro tipo (si stima che le garanzie pignoratizie non finanziarie siano presenti su circa il 60% delle esposizioni più significative).

Al fine di rendere più agevole l'escussione della garanzia costituita da partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata, si prevede, anche per queste ultime, l'introduzione di un regime analogo a quello già previsto dal d.lgs. 170/2004 in tema di escussione delle garanzie finanziarie, nel rispetto del necessario equilibrio tra tutela del diritto di credito, prerogative dei soci e tipo sociale in oggetto.

Con le modifiche proposte è possibile, al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, assicurare al creditore pignoratizio, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, la facoltà di:

- procedere alla vendita delle partecipazioni oggetto del contratto di garanzia, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione garantita.
- procedere all'appropriazione delle partecipazioni oggetto del pegno (datio in solutum), fino alla concorrenza del valore dell'obbligazione garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione (in mancanza dei quali si prevede la facoltà di poter richiedere al tribunale competente la nomina di un perito).

Art. 45

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera (d) del citato decreto.

9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse.

Bonfrisco

Bonfrisco
Milo

45.6

Relazione

L'articolato proposto interviene a completare la disciplina sulle partecipazioni, intervenendo, in particolare sulle garanzie su partecipazioni: istituti che sono indispensabili nell'operatività del sistema imprenditoriale ai fini della tenuta commerciale e finanziaria delle imprese.

Come noto i pegni su partecipazioni assistono tutte le operazioni di finanza strutturata e sono ampiamente utilizzati anche in operazioni di altro tipo (si stima che le garanzie pignoratorie non finanziarie siano presenti su circa il 60% delle esposizioni più significative).

Al fine di rendere più agevole l'escussione della garanzia costituita da partecipazioni liberamente trasferibili di **società a responsabilità limitata**, si prevede, anche per queste ultime, l'introduzione di un regime analogo a quello già previsto dal d.lgs. 170/2004 in tema di escussione delle garanzie finanziarie, nel rispetto del necessario equilibrio tra tutela del diritto di credito, prerogative dei soci e tipo sociale in oggetto.

Con le modifiche proposte è possibile, al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, assicurare al creditore pignoratorio, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, la facoltà di:

- procedere alla vendita delle partecipazioni oggetto del contratto di garanzia, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione garantita.
- procedere all'appropriazione delle partecipazioni oggetto del pegno (datio in solutum), fino alla concorrenza del valore dell'obbligazione garantita, a condizione che tale facoltà sia prevista nel contratto e che lo stesso ne preveda i criteri di valutazione (in mancanza dei quali si prevede la facoltà di poter richiedere al tribunale competente la nomina di un perito).

Art 55.5

A.S. 2111

Emendamento

Art. 45

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

<< 10-bis. Nelle more del riordino della materia demaniale marittima e fino a che tale revisione normativa sia entrata in vigore:

a) All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma: "3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni;

b) al comma 251, lettera b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il punto 2.1 è abrogato;

c) alla determinazione provvisoria dei canoni annuali inerenti le concessioni demaniali di cui al comma 251, lettera b), numero 2.1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e alle opere non amovibili di cui all'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 non sono applicabili i coefficienti OMI;

d) sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza delle concessioni demaniali marittime di cui alla lettera a), derivanti dal mancato versamento del canone, sono altresì sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui alla medesima lettera a);

10-ter. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di definizione di cui all'articolo 1 comma 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 10-quater.

10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:

a) con l'adeguamento, una tantum, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30% dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.>>

Tomaselli

TOMASELLI, GRANAIOLA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, COLLINA

45.8
45.7

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 45

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis

(Censimento degli immobili)

«1. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

2. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.

3. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1 e 2, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo.»

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Cioffi

45.0.1
[Signature]

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 45

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

« Art. 45-bis

(Banca dati nazionali degli immobili pubblici)

«1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la "Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico". La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione, nonché le modalità di formazione dell'anagrafe degli assegnatari. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al presente comma, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.»

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: -2.000.000.

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Cioffi

45.0.2
[Signature]

Emendamento

Articolo 45


Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

<<Articolo 45-bis

Dopo il comma 3 dell'art. 03 del D.L. 05.10.1993 n. 400 convertito con modificazioni nella legge 04.12.1993 n. 494, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere allo Stato, ai sensi dell'art. 49 del codice della navigazione.»

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni» con le seguenti: «250 milioni»


Sen. Dalla Tor
Sen. Gualdani



45.0.3

A.S. 2111.

Emendamento

Art. 45

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

"Art. 45-bis

1. All'art. 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti: "50 euro" e sono soppresse le parole "a norma dell'articolo 21";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purchè regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114 - septies T.U.B., decreto legislativo n. 385/1993;

2-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è determinata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al precedente comma, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non siano inferiori a quelli stabiliti con il presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì introdotte modalità semplificate di fatturazione".

2-quater. Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della tabella delle percentuali minime di rimborso applicate dagli intermediari del servizio, è istituita un'imposta, fuori campo IVA, a carico dei soggetti cessionari di cui al comma 2 dell'art. 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del valore di 1 euro per ogni cessione di beni che dà diritto al rimborso dell'imposta pagata. Col medesimo decreto ministeriale sono individuate le modalità e i termini per il versamento dell'imposta la cui riscossione spetta all'intermediario del servizio. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi e attività di promozione del turismo."

DEI BARBA


45.0.4

A.S. 2111

Emendamento

Art. 45

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis

(Istituzione di Zone Franche urbane nel Friuli-Venezia Giulia)

1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia prossime all'Austria e alla Slovenia, sono assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona franca.

3. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui al comma 1, è consentito di:

a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone-franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

b) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;

c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongano ad una vigilanza-permanente.

4. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio regionale in relazione alla distanza dalla medesima zona franca.

6. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona franca di cui al comma 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali.

8. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge.

9. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci in cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

10. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato.

11. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipularsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della zona franca di cui al comma 1.

12. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2004, n. 307».

FASIOLO

Fasiolo

45.0.5

2/2

A.S. 2111

Emendamento

Art. 45

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis

1. Con riferimento alla cartella di pagamento, l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta nel senso che il diritto alla riscossione sulla base di un titolo esecutivo è assoggettato esclusivamente al termine di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 del codice civile.
2. Fermo quanto disposto dagli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, i flussi e le minute dei carichi affidati agli agenti della riscossione e la cartella di pagamento devono contenere l'indicazione dell'atto da cui origina la pretesa, degli eventuali atti successivi interruttivi della prescrizione e delle rispettive date di notifica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di integrazione dei flussi e delle minute di carico.
3. In mancanza di uno o più degli elementi previsti dal comma 1 o del codice fiscale, l'agente della riscossione ne dà notizia in via telematica all'ente creditore ed è automaticamente scaricato della relativa quota.
4. A decorrere dal 1° giugno 2016, la formazione dei carichi da affidare agli agenti della riscossione e dei provvedimenti modificativi degli stessi è effettuata esclusivamente in forma automatizzata. Non è ammesso l'utilizzo di supporti cartacei.
5. Il pagamento dei rimborsi di tasse e imposte dirette ed indirette, di importo, complessivamente inferiore al limite previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, erogati dall'Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate può essere effettuato in contanti, tramite l'invio di una comunicazione al contribuente, contenente l'invito a presentarsi presso gli sportelli dell'agente della riscossione per ritirare il rimborso.
6. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità con le quali le somme da rimborsare sono messe a disposizione dell'agente della riscossione. Con lo stesso provvedimento può essere demandato all'agente della riscossione anche il pagamento, con modalità diverse dal contante, dei rimborsi di qualsiasi importo e determinate le relative modalità."
7. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, dopo la parola "elettronica", sono inserite le seguenti: "*agenti della riscossione*";
 - b) al comma 2 è, infine, aggiunto il seguente periodo: "*Restano salve, per gli agenti della riscossione, le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*".
9. All'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per la notifica dell'avviso di addebito, INPS può avvalersi, su base convenzionale, anche degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.A., che la eseguono, in unico originale al pari della cartella di pagamento, nel domicilio fiscale del destinatario, secondo le disposizioni dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-ter Con la convenzione di cui al comma 4-bis, sono stabilite le modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica,

nonché quelle di relativa rendicontazione da parte del soggetto incaricato. Con la stessa convenzione, sono disciplinati i termini entro i quali deve essere eseguito il primo tentativo, quelli di rimborso all'agente della riscossione delle spese anticipate a tal fine e le responsabilità per gli eventuali vizi di notifica che ne determinano la nullità insanabile.

4-quater Fermo quanto disposto dal comma 4-ter, in presenza di controversie che riguardano la regolarità della notifica, la legittimazione passiva spetta unicamente ad INPS".

10. L'agente della riscossione può esercitare, mediante strutture ed uffici distinti da quelli adibiti alla funzione relativa alla riscossione nazionale e tenendone separata contabilità, l'attività di recupero dei crediti aventi causa in rapporti di diritto privato, risultanti da sentenza o da decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva. L'esercizio di tale attività è effettuato su incarico del creditore, nel caso in cui lo stesso decida di avvalersi dell'agente della riscossione nella fase di recupero coattivo.

11. Ai fini di cui al comma 10:

a) l'agente della riscossione procede, sulla base della sentenza o del decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva, secondo le modalità e con i poteri e le facoltà, in quanto compatibili, stabilite dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dalle altre disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo, ivi incluse quelle volte a consentire l'acquisizione delle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed in particolare nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali. Non si applicano l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i limiti previsti dagli articoli 76 e 77 dello stesso decreto, né le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;

b) i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati alla sentenza o al decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva;

c) l'attività di recupero è avviata con la notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La cartella di pagamento è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero della Giustizia, da emanarsi entro il 31 luglio 2016, e contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dalla sentenza, con aggiunta delle spese di recupero, dell'eventuale rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi fino al giorno del pagamento, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata, ai sensi del Titolo II, Capo II, dello stesso decreto;

d) quando l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui alla lettera a) consente di individuare più crediti o beni del debitore, anche nella disponibilità di terzi, l'agente della riscossione sottopone ad esecuzione i crediti o i beni scelti dal creditore procedente, nell'ordine dallo stesso indicato;

e) è fatto divieto agli agenti della riscossione di adibire, nello stesso periodo, gli ufficiali della riscossione addetti all'attività di recupero crediti, all'attività di riscossione delle entrate previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.46.

12. Avviata la procedura di recupero ai sensi del comma 2, lettera a), in caso di pignoramento, il debitore che ne faccia richiesta prima che sia disposta la vendita, può ottenere la ripartizione del debito fino ad un massimo di trentasei rate mensili. Unitamente all'istanza deve essere versata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui si procede. In tal caso, la procedura è sospesa ed il pignoramento perde efficacia decorsi 60 giorni dallo scadere dell'ultima rata. Qualora il debitore ometta il versamento anche di una sola delle rate accordate l'agente della riscossione dispone immediatamente la vendita.

13 Con il decreto previsto dal comma 2, lettera c), sono stabilite le modalità e lo schema-tipo di conferimento dell'incarico di recupero dei crediti all'agente della riscossione che opera nel comune nel quale il debitore ha il domicilio fiscale, nonché quelle di riversamento, al creditore procedente, delle somme riscosse.

14 Per lo svolgimento dell'attività di recupero all'agente della riscossione compete il compenso pattuito con il creditore all'atto del conferimento dell'incarico previsto dal comma 1, anche sulla base dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.

15. L'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112 è soppresso.

16. All'articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente: "3) l'attività di recupero dei crediti aventi causa in rapporti di diritto privato, risultanti da sentenza munita della formula esecutiva."

17. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, dopo le parole "riversa all'ente creditore", sono aggiunte le seguenti: ", al netto degli oneri di riscossione previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera e),".

18. L'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, è sostituito dal seguente: "Il legale rappresentante dell'agente della riscossione può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento degli atti inerenti al servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione, nonché al giudice delegato del fallimento e che possono stare in giudizio personalmente dinanzi agli stessi giudici.

19. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme, di qualunque importo, dovute a seguito di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento."

20. All'articolo 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo: "entro il termine di 30 giorni a pena di inefficacia del vincolo."

21. All'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fine, la seguente frase: "La solidarietà non opera nei confronti della parte in causa che abbia ottenuto con la sentenza il risarcimento, in proprio favore, del danno prodotto da fatti costituenti reato."

Marino

MARINO Mauro

45.0.6

3/3

EMENDAMENTO

ART 46

Sopprimere l'articolo.

SEN BENCINI, ROMANI M., BIGNAMI

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Bencini', written in black ink.

46.1

A.S. 2111

Emendamento

Art. 46

Sopprimere l'articolo

 RICCHIUTI

LAI

GUERRA

FORNARO

CASSON

CORSINI

DIRINDIN

GATTI

GOTOR

LO GIUDICE

LO MORO

MIGLIAVACCA

MUCCHETTI

PEGORER

RUTA

SONEGO

TOCCI

TURANO

46.2

AS 2111

Emendamento

Art. 46

Sopprimerlo


Uras
Campanella

De Petris

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

46.3

AS 2111
Emendamento
Art. 46

Sopprimerlo

RUTA

Ruta

46.4

AS 2111
Emendamento

Art. 46

Sopprimere l'articolo.

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI



46.5

A.S. 2111 - EMENDAMENTO

ART. 46

Sopprimere l'articolo.

Lucidi

Lucidi

46.6

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 46

Sopprimere l'articolo.

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO, MOLLINARI, MASTRANGELI,
BIGNAMI



46.7

A.S. 2111

EMENDAMENTO

Art. 46

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 46 (Circolazione del contante).

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole “*euro mille*” sono sostituite dalle seguenti: “*euro mille e cinquecento*”.
2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole “*è di 2500 euro*” sono sostituite dalle seguenti: “*è di euro-mille e cinquecento*”.
3. All'articolo 12 del decreto-legge 6-dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1. è abrogato.»

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO, MOLLINARI, MASTRANGELI,
BIGNAMI



46.8


AS 2111
Emendamento

Art. 46

Sostituire l'art. 46 con il seguente: «All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole “euro mille” sono sostituite dalle seguenti: “euro millecinquecento”».

All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole “è di 2500 euro” sono sostituite dalle seguenti: “è di euro millecinquecento”».

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI




46.3

AS 2111
Emendamento

Art. 46

Sostituire l'art. 46 con il seguente: «All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole “euro mille” sono sostituite dalle seguenti: “euro millecinquecento”».

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Vacciano', followed by a horizontal line.

46.10

A.S. 2111

Emendamento

Art. 46

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Ricchiuti

RICCHIUTI, LO GIUDICE, LO MORO, TOCCI

46.11

46.11


EMENDAMENTI AS.2111

Art. 46

All'articolo 46 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *il comma 1 è soppresso;*
- b) *sostituire il comma 2 con il seguente: "All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «è di 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è di euro-mille»";*
- c) *sostituire il comma 3 con il seguente: "Al comma 1.1, dell'articolo 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di violazione di quanto disposto dal periodo precedente, è applicata una sanzione pari al cento per cento dei pagamenti effettuati in contanti. Della sanzione rispondono in solido locatore e conduttore dell'unità abitativa»"*

BOTTICI, PUGLIA



46.12

EMENDAMENTI AS.2111

Art. 46

Sopprimere il comma 1, nonchè, sostituire il comma 3 con il seguente: "Al comma 1.1, dell'articolo 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di violazione di quanto disposto dal periodo precedente, è applicata una sanzione pari al cento per cento dei pagamenti effettuati in contanti. Della sanzione rispondono in solido locatore e conduttore dell'unità abitativa»"

BOTTICI, PUGLIA

Bottici

46.13

AS 2111

Emendamento

Art. 46

Sopprimere il comma 1.

RUTA

note


46.14

EMENDAMENTI AS.2111

Art. 46

Sopprimere il comma 1

BOTTICI, CIOFFI, PUGLIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bottici'.

46.15


A.S. 2111 - Emendamento

Art. 46

Sostituire il comma 1 con il seguente:«1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole:«euro mille», sono sostituite dalle seguenti:«euro tremila»;
- b) dopo le parole:«27 gennaio 2010, n.11», inserire le seguenti:« per i quali è fissato un limite ai trasferimenti di denaro contante pari a euro mille complessivi.».

BATTISTA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, GRELLANA, ZIN



46.16

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 46

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «euro-tremila» con le seguenti «euro 12.500»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro e inferiori a 4.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.»

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

«4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.».

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, l'ultimo periodo è abrogato.*

b) *La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

COMAROLI

ARRIGONI

TOSATO

46.17

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 46

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «euro tremila» con le seguenti «euro 12.500»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:*

«18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.»

b) *dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:*

«4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.»»

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, l'ultimo periodo è abrogato.

b) La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

COMAROLI

ARRIGONI

TOSATO

46.18

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 46

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole «euro tremila» con le seguenti «euro 12.500»;*
- b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:*

«18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.»

- b) *dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:*

«4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.»»

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, l'ultimo periodo è abrogato.

b) La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

COMAROLI

ARRIGONI

TOSATO

46.13

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 46

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «euro tremila» con le seguenti «euro 12.500»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro e inferiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.»

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

«4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.»»

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato.

b) La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

COMAROLI

ARRIGONI

TOSATO

46.20

EMENDAMENTO



ART. 46

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 1 e 2, sostituire le parole: "euro tremila " con le seguenti: "euro seimila".;
- b) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario;

1-ter. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 1.000 per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti di avvalgono.

 ROMANI Paolo, BERNINI, D'ADAMO, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI MANDELLI,
GASPARRI 



46.21


EMENDAMENTO

ART. 46

All'articolo 46 apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1 sostituire le parole "euro tremila" con le seguenti: "**euro cinquemila**";
- 2) al comma 2 sostituire le parole "è di euro tremila" con le seguenti: "**è di euro cinquemila**";

Sen. MILLO



46.22

AS 2111

Emendamento

ART. 46

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole "euro 3.000" con le seguenti: "euro 5.000"


Bellot

46.23

EMENDAMENTO

ART. 46

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole «euro tremila» con le seguenti «euro cinquemila»;*
- b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro e inferiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.»

- b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

«4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.»»

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, l'ultimo periodo è abrogato.*

b) *La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del Decreto-legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

COMAROLI

ARRIGNI

TOSATO

46.24

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 46

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «euro tremila» con le seguenti «euro-cinquemila»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro e inferiori a 4.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.»

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

«4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.»»

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato.*

b) *La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

COMAROLI

ARRIGONI

TOSATO

46.25

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 46

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole «euro tremila» con le seguenti «euro cinquemila»;*
- b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:*

«18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.»

- b) *dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:*

–«4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.»

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, l'ultimo periodo è abrogato.

b) La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del Decreto-legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

COMAROLI

ARRIGONI

TOSATO

46.26

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 46

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «euro tremila» con le seguenti «euro cinquemila»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.»

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

«4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.»»

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato.*

b) *La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

COMAROLI

ARRIGONI

TOSATO

46.27

AS 2111

Emendamento

Art. 46

Al comma 1 sostituire le parole "euro tremila" con le seguenti " euro cinquecento" e sopprimere i commi 2, 3, e 4


De Petris
Campanella

Uras

Barozzino

Cervellini

De Cristofaro

Petraglia

Stefano

Bocchino

46.28

AS 2111

Emendamento

Art. 46

Al comma 1, le parole "euro tremila" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquecento".

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3

RUTA

Ruta

46.29

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 46

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro e inferiori a 4.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.»

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

«4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.»»

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, l'ultimo periodo è abrogato.

b) La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

COMARO LI

ARRIGONI

TOSATO

46.30

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 46

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.»

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

«4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.»»

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, l'ultimo periodo è abrogato.

b) La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

COMAROLI

ARRIGONI

TOSATO

46.31

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 46

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000-euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.»

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

«4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.»»

Conseguentemente:


a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, l'ultimo-periodo è abrogato.

b) La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1 del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

COMAROLI

ARRIGONI

TOSATO



46.32

A.S. 2111

EMENDAMENTO

ART. 46

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro e inferiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.»

b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:

«4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.»»

Conseguentemente:

a) *al comma 4-bis dell'articolo 2 del Decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n.148, l'ultimo periodo è abrogato.*

b) *La lettera cc) del comma-1 dell'articolo 27 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 18, comma 1-del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.*

COMAROLI

ARRIGONI

TOSATO


46.33

AS 2111
Emendamento

Art. 46

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente: «All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole "è di 2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro millecinquecento"».

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI



46.34


EMENDAMENTI AS.2111

Art. 46

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «è di 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è di euro mille»";

BOTTICCI, PUGLIA



46.35



Emendamento

Articolo 46

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è aggiunto il seguente:

"1-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria."


Sen. Gualdani
Sen. Bianconi


46.36

EMENDAMENTI AS.2111

Art.46

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. E'abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

LEZZI



46.37

AS-2111
Emendamento

Art. 46

Sopprimere i commi 3 e 4.

VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI

Vacca

46.38

AS 2111

Emendamento

Art. 46

Sopprimere il comma 3

RUTA

Ruta

46.39

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 46

Sopprimere il comma 3.

CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Lezzi

46.40

A.S. 2111

Emendamento

Art. 46

Sopprimere il comma 3

MIRABELLI, VACCARI, ESPOSITO Stefano, CAPACCHIONE, LUMIA, ALBANO, TOMASELLI
Mirabelli

46.41

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 46

Sopprimere il comma 4.

BULGARELLI; BOTTICI; SCIBONA, CIOFFI

Bulgarelli'

46.42

A.S. 2111

Emendamento

Art. 46

Sopprimere il comma 4

MIRABELLI, VACCARI, ESPOSITO Stefano, CAPACCHIONE, LUMIA, ALBANO, TOMASELLI

Mirabelli

46.43


EMENDAMENTO

ART. 46

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, per contrastare l'evasione fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2016 per i pagamenti di importo inferiori a 100 euro, effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo»;

Sen. MILO



46.44

Emendamento**Articolo 46**

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente:

"2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agroalimentari effettuati all'interno di centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi dell'art. 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*».

Sen. Marinello

Sen. Gualdani

46.45

All'articolo 46 dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è abrogato;

Comaroli 


46.46

Art. 46

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 7-quater, comma 1, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole "commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1" sono sostituite dalle seguenti "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1".

Bonfrisco



MILO RIOS

46.47

Relazione

L'emendamento proposto introduce un elemento di maggiore controllo sulle modalità di investimento del contante, e in particolare sull'investimento in particolari tipologie di strumenti finanziari.

Si fa riferimento, nello specifico, alle "obbligazioni bancarie collateralizzate", introdotte dal D.L. Destinazione Italia (D.L. n. 145 del 23.12.2013) e diverse dalle obbligazioni bancarie garantite per le categorie di attivi sottostanti (possono essere utilizzati crediti a PMI, leasing, factoring, ipoteche navali, titoli di cartolarizzazione di crediti delle precedenti categorie). Per tali strumenti al momento non è previsto un regime di vigilanza, con la conseguenza che il regime di tali titoli è disallineato rispetto alla Direttiva UCITS.

Per tali ragioni mediante il richiamo al comma 6 dell'articolo 7-bis della Legge n. 130/99, si estendono alle "obbligazioni bancarie collateralizzate" (OBC) i medesimi profili di vigilanza previsti per le "obbligazioni bancarie garantite" di cui al citato comma 7-bis (OBG). L'obiettivo è quello di assicurare la *compliance* delle OBC con i requisiti previsti dalla "Direttiva UCITS"; condizione che amplierebbe notevolmente l'interesse di investitori e banche per tali strumenti.

L'effetto indotto sul sistema si tradurrebbe in una maggiore disponibilità di liquidità in circolazione, con conseguenze benefiche su tutto il sistema.

Si ricorda, per i profili di vigilanza che l'art. 22, comma 4 della Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE (cd. Direttiva UCITS - *Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities*) prevede che le obbligazioni: i) siano emesse da una banca con sede in un Paese Membro; ii) siano soggette, per legge, ad uno specifico regime di supervisione pubblica, finalizzata alla protezione degli investitori; iii) gli ammontari derivanti dall'emissione di questi titoli siano investiti, in conformità con la legge, in attività in grado, tempo per tempo, di garantire i pagamenti relativi alle obbligazioni emesse; iv) in caso di fallimento dell'emittente, le somme di cui al punto precedente siano utilizzate prioritariamente per il rimborso degli obbligazionisti.

Le OBC, così come configurate dall'articolo 7-quater della Legge n. 130/99, sono in buona misura in linea con le condizioni della Direttiva UCITS, avendo mutuato pressoché integralmente la struttura delle OBG (titoli UCITS-*compliant*). L'unico elemento di disallineamento delle OBC rispetto alle OBG, e di riflesso alla normativa UCITS, riguarda la mancata previsione per legge di uno specifico regime di supervisione pubblica a tutela degli investitori.

L'emendamento in discorso, estendendo alle OBC i medesimi profili di vigilanza previsti per le OBG, comporta di fatto che la Banca d'Italia integri le proprie disposizioni di vigilanza, prevedendo, in particolare, anche per la prima tipologia di obbligazioni la figura di un "asset monitor" che vigili sulla qualità degli attivi posti a garanzia di questi titoli.

EMENDAMENTO

Art. 46

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 7-quater, comma 1, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole "commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1" sono sostituite dalle seguenti "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1".

Relazione

L'emendamento proposto introduce un elemento di maggiore controllo sulle modalità di investimento del contante, e in particolare sull'investimento in particolari tipologie di strumenti finanziari. Si fa riferimento, nello specifico, alle "obbligazioni bancarie collateralizzate", introdotte dal D.L. Destinazione Italia (D.L. n. 145 del 23.12.2013) e diverse dalle obbligazioni bancarie garantite per le categorie di attivi sottostanti (possono essere utilizzati crediti a PML, leasing, factoring, ipoteche navali, titoli di cartolarizzazione di crediti delle precedenti categorie). Per tali strumenti al momento non è previsto un regime di vigilanza, con la conseguenza che il regime di tali titoli è disallineato rispetto alla Direttiva UCITS.

Per tali ragioni mediante il richiamo al comma 6 dell'articolo 7-bis della Legge n. 130/99, si estendono alle "obbligazioni bancarie collateralizzate" (OBC) i medesimi profili di vigilanza previsti per le "obbligazioni bancarie garantite" di cui al citato comma 7-bis (OBG). L'obiettivo è quello di assicurare la *compliance* delle OBC con i requisiti previsti dalla "Direttiva UCITS"; condizione che ampliamente notevolmente l'interesse di investitori e banche per tali strumenti.

L'effetto indotto sul sistema si tradurrebbe in una maggiore disponibilità di liquidità in circolazione, con conseguenze benefiche su tutto il sistema.

Si ricorda, per i profili di vigilanza che l'art. 22, comma 4 della Direttiva 85/611/CEE così come modificata dalla Direttiva 88/220/CEE (cd. Direttiva UCITS - *Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities*) prevede che le obbligazioni: i) siano emesse da una banca con sede in un Paese Membro; ii) siano soggette, per legge, ad uno specifico regime di supervisione pubblica, finalizzata alla protezione degli investitori; iii) gli ammontari derivanti dall'emissione di questi titoli siano investiti, in conformità con la legge, in attività in grado, tempo per tempo, di garantire i pagamenti relativi alle obbligazioni emesse; iv) in caso di fallimento dell'emittente, le somme di cui al punto precedente siano utilizzate prioritariamente per il rimborso degli obbligazionisti.

Le OBC, così come configurate dall'articolo 7-quater della Legge n. 130/99, sono in buona misura in linea con le condizioni della Direttiva UCITS, avendo mutuato pressoché integralmente la struttura delle OBG (titoli UCITS-compliant). L'unico elemento di disallineamento delle OBC rispetto alle OBG, e di riflesso alla normativa UCITS, riguarda la mancata previsione per legge di uno specifico regime di supervisione pubblica a tutela degli investitori.

L'emendamento in discorso, estendendo alle OBC i medesimi profili di vigilanza previsti per le OBG, comporta di fatto che la Banca d'Italia integri le proprie disposizioni di vigilanza, prevedendo, in particolare, anche per la prima tipologia di obbligazioni la figura di un "asset monitor" che vigili sulla qualità degli attivi posti a garanzia di questi titoli.


RUVOLARO

46.48

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,
LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Emendamento

A.s. 2111

ART. 47

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente,

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole «di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti «di 51.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 48.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

Sen. Candiani

Sen. Arrigoni

47.1

Emendamento

A.s. 2111

ART. 47

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole "è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016." con le seguenti: "è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017."

Sen. Comaroli

Sen. Candiani

Sen. Arrigoni

47.2

A.S. 2111

Emendamento

Articolo 47

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: "300" con la parola: "281".

AZZOLLINI AA
QUALDANI

47.3

303

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: "300 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "281 milioni di euro annui".

STEFANO DE PETRIS BAROZZINO CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA

URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

47.4

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: "300 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "281 milioni di euro annui".

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA



47.5

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: "300 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "281 milioni di euro annui".

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA



47.6

EMENDAMENTI AS.2111

Art.47


Sopprimere il comma 1

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2017: - 18.200.000;

2018: - 18.200.000.

LEZZI



47.7

AS.2111

EMENDAMENTO

Art. 47


Sopprimere il comma 1

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2017: - 18.200.000;

2018: - 18.200.000.

DONNO, FATTORI, GAETTI, BUCCARELLA



A.S. 2111
Emendamento
Art. 47

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016	--
2017	- 18.200.000
2018	- 18.200.000

BERTUZZI, PIGNEDOLI, RUTA, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE,
VALENTINI, PANIZZA

Bertuzzi

47.9

EMENDAMENTI AS.2111

Art.47


Sopprimere il comma 1

Conseguentemente

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016.”

LEZZI



Emendamento

AS 2111 (legge di stabilità 2016)

Art. 47

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si provvede, a partire dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

Berger, Panizza, Zeller, Fravezzi, Laniece, Palermo, Battista, Buemi,



AS 2111

Emendamento



Art. 47

Sopprimere il comma 1

Conseguentemente


I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

Tarquinio

EmendamentoArt. 47Sopprimere il comma 1Conseguentemente

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Sen. TarquinioHandwritten signature of Sen. Tarquinio, consisting of the name 'Tarquinio' in a cursive script above the initials 'H.L.O.'.

EMENDAMENTO

Art. 47

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

BOCCARDI

Boccardi

MANDELLI

**Motivazione**

L'emendamento prevede l'eliminazione della soppressione del **regime agevolato IVA in agricoltura**. Si segnala che l'eliminazione di questo regime agevolato comporta oneri a carico dei piccoli imprenditori agricoli che potrebbero ragionevolmente smettere di coltivare i terreni con ingenti problematiche di natura ambientale.

La copertura della misura valutata in 18 milioni di euro (dati relazione tecnica) è assicurata mediante tagli alle missioni di spesa relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili di ciascun Ministero, ad esclusione di quello delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

47.14

AS 2111

Art. 47

Emendamento

Sopprimere il comma 1

Copertura

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Motivazione

L'emendamento prevede l'eliminazione della soppressione del regime agevolato IVA in agricoltura. Si segnala che l'eliminazione di questo regime agevolato comporta oneri a carico dei piccoli imprenditori agricoli che potrebbero ragionevolmente smettere di coltivare i terreni con ingenti problematiche di natura ambientale.



BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,
IURLARO, LANGELLA, LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

AS 2111

Art. 47

Emendamento


Sopprimere il comma 1

Copertura

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Motivazione

~~L'emendamento prevede l'eliminazione della soppressione del regime agevolato IVA in agricoltura. Si segnala che l'eliminazione di questo regime agevolato comporta oneri a carico dei piccoli imprenditori agricoli che potrebbero ragionevolmente smettere di coltivare i terreni con ingenti problematiche di natura ambientale.~~

MILLO 


4 7.16 1/2

EMENDAMENTO
ART. 47

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016	- 18.200.000
2017	- 18.200.000
2018	- 18.200.000



Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui", con le seguenti: "281 milioni di euro annui".

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA, AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO,
MARIN

Motivazioni

Il comma 1 dell'articolo 47 del ddl S. 2111 prevede l'abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume di affari fino a 7 mila euro, nell'ambito del regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, con conseguente obbligo documentale e di tenuta dei registri. Va ricordato che il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità di prodotti agricoli e alimentari (ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla sicurezza alimentare) ha previsto l'obbligo, per gli stessi produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), di comunicare annualmente le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) attraverso la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010. I produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del citato DPR n. 633 del 1972 (così come sostituito, da ultimo, dall'articolo 2, comma 31, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006) sono: "I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 (cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata Tabella A – Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). Fino all'approvazione del citato comma 8-bis, dell'articolo 36, del decreto-legge n. 179 del 2012, detti produttori agricoli erano esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale (IVA), (fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali come previsto dall'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972).

47.17

S. 2111

Art. 47
Emendamento

si

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016	- 18.200.000
2017	- 18.200.000
2018	- 18.200.000

(Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: "300 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "281 milioni di euro annui").

G. Pavesi (RUVOLLO)

Motivazioni

Il comma 1 dell'articolo 47 del ddl S. 2111 prevede l'abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume di affari fino a 7 mila euro, nell'ambito del regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, con conseguente obbligo documentale e di tenuta dei registri. Va ricordato che il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità di prodotti agricoli e alimentari (ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla sicurezza alimentare) ha previsto l'obbligo, per gli stessi produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), di comunicare annualmente le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) attraverso la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010. I produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del citato DPR n. 633 del 1972 (così come sostituito, da ultimo, dall'articolo 2, comma 31, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006) sono: "I

produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 (cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata Tabella A – Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). Fino all'approvazione del citato comma 8-bis, dell'articolo 36, del decreto-legge n. 179 del 2012, detti produttori agricoli erano esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale (IVA), (fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali come previsto dall'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972).

La giustificazione contenuta nella norma (comma 8-bis) concernente la volontà di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, non è apparsa coerente con le disposizioni del regolamento di riferimento richiamato dalla stessa (regolamento (CE) n. 178/2002) che attribuisce funzioni e compiti all'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (istituita con il medesimo regolamento) in collaborazione con gli Stati membri e che obbliga gli operatori ad individuare chi abbia fornito loro un "alimento" e obbliga ad individuare le imprese alle quali abbiano fornito i loro prodotti, attraverso sistemi e procedure da loro disposti. E' evidente, invece, la strumentalità della disposizione che obbliga le aziende agricole di piccole dimensioni a rivolgersi a soggetti che possono espletare telematicamente la comunicazione a fini IVA. Si tratta, in sostanza, di un aggravio burocratico che confligge con il regime speciale IVA per i produttori agricoli che esonera i piccoli produttori da tutti gli obblighi documentali e contabili. Con disegno di legge di stabilità 2016, il Governo, invece di abrogare il citato comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, ha, al contrario, abrogato tutto il regime di esonero previsto dal comma 6 dell'articolo 34 del DPR n. 633 del 1972: pertanto, i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7 mila euro, non solo non si sono visti togliere il cosiddetto "spesometro" ma si sono visti sottoporre a nuovi, pesanti e aggiuntivi oneri burocratici (obblighi documentali e tenuta di registri), che per un volume di affari annuo non superiore a 7 mila euro sono privi di giustificazione oggettiva. In effetti un produttore agricolo che nell'anno non supera i 7 mila euro di volume d'affari rappresenta più una figura sociale che imprenditoriale. Si tratta, in sostanza, di una attività per l'autoconsumo o di modesta integrazione di reddito. Si propone, pertanto, il mantenimento del regime di esonero.

Emendamento
Art. 47

Sopprimere il comma 1.

DE PIN

De Pin

CARIDI

47.1P

Emendamento
AS. 2111

Art. 47

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.»

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui»

GAETTI, GIROTTI, DONNO, FUCSIA



47.20

EMENDAMENTO
ART. 47

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.”.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016	- 18.200.000
2017	- 18.200.000
2018	- 18.200.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: “300 milioni di euro annui”, con le seguenti: “281 milioni di euro annui”.

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, *Scena*



Motivazioni

Il comma 1 dell’articolo 47 del ddl S. 2111 prevede l’abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume di affari fino a 7 mila euro, nell’ambito del regime speciale dell’IVA per il settore agricolo, con conseguente obbligo documentale e di tenuta dei registri. Va ricordato che il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità di prodotti agricoli e alimentari (ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla sicurezza alimentare) ha previsto l’obbligo, per gli stessi produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), di comunicare annualmente le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) attraverso la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010. I produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del citato DPR n. 633 del 1972 (così come sostituito, da ultimo, dall’articolo 2, comma 31, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006) sono: “I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 (cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata Tabella A – Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta).

47.21

S. 2111

Art. 47
Emendamento

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.”.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016	- 18.200.000
2017	- 18.200.000
2018	- 18.200.000

(Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: “300 milioni di euro annui”, sono sostituite dalle seguenti: “281 milioni di euro annui”).

Grimaldi (RUVOLO)

Motivazioni

Il comma 1 dell'articolo 47 del ddl S. 2111 prevede l'abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume di affari fino a 7 mila euro, nell'ambito del regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, con conseguente obbligo documentale e di tenuta dei registri. Va ricordato che il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità di prodotti agricoli e alimentari (ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla sicurezza alimentare) ha previsto l'obbligo, per gli stessi produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), di comunicare annualmente le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) attraverso la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate,

di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010. I produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del citato DPR n. 633 del 1972 (così come sostituito, da ultimo, dall'articolo 2, comma 31, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006) sono: "I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 (cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata Tabella A – Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). Fino all'approvazione del citato comma 8-bis, dell'articolo 36, del decreto-legge n. 179 del 2012, detti produttori agricoli erano esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale (IVA), (fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali come previsto dall'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972).

La giustificazione contenuta nella norma (comma 8-bis) concernente la volontà di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, non è apparsa coerente con le disposizioni del regolamento di riferimento richiamato dalla stessa (regolamento (CE) n. 178/2002) che attribuisce funzioni e compiti all'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (istituita con il medesimo regolamento) in collaborazione con gli Stati membri e che obbliga gli operatori ad individuare chi abbia fornito loro un "alimento" e obbliga ad individuare le imprese alle quali abbiano fornito i loro prodotti, attraverso sistemi e procedure da loro disposti. E' evidente, invece, la strumentalità della disposizione che obbliga le aziende agricole di piccole dimensioni a rivolgersi a soggetti che possono espletare telematicamente la comunicazione a fini IVA. Si tratta, in sostanza, di un aggravio burocratico che confligge con il regime speciale IVA per i produttori agricoli che esonera i piccoli produttori da tutti gli obblighi documentali e contabili. Con disegno di legge di stabilità 2016, il Governo, invece di abrogare il citato comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, ha, al contrario, abrogato tutto il regime di esonero previsto dal comma 6 dell'articolo 34 del DPR n. 633 del 1972: pertanto, i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7 mila euro, non solo non si sono visti togliere il cosiddetto "spesometro" ma si sono visti sottoporre a nuovi, pesanti e aggiuntivi oneri burocratici (obblighi documentali e tenuta di registri), che per un volume di affari annuo non superiore a 7 mila euro sono privi di giustificazione oggettiva. In effetti un produttore agricolo che nell'anno non supera i 7 mila euro di volume d'affari rappresenta più una figura sociale che imprenditoriale. Si tratta, in sostanza, di una attività per l'autoconsumo o di modesta integrazione di reddito. Si propone, pertanto, il mantenimento del regime di esonero e l'abrogazione della disposizione relativa allo spesometro per i piccoli produttori agricoli.

S. 2111

Art. 47
Emendamento

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.”.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016	- 18.200.000
2017	- 18.200.000
2018	- 18.200.000

(Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: “300 milioni di euro annui”, sono sostituite dalle seguenti: “281 milioni di euro annui”).

Motivazioni


Il comma 1 dell'articolo 47 del ddl S. 2111 prevede l'abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume di affari fino a 7 mila euro, nell'ambito del regime speciale dell'IVA per il settore agricolo, con conseguente obbligo documentale e di tenuta dei registri. Va ricordato che il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità di prodotti agricoli e alimentari (ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla sicurezza alimentare) ha previsto l'obbligo, per gli stessi produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), di comunicare annualmente le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) attraverso la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate,

1/2 47.23
206

di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010. I produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del citato DPR n. 633 del 1972 (così come sostituito, da ultimo, dall'articolo 2, comma 31, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006) sono: "I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 (cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata Tabella A - Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta). Fino all'approvazione del citato comma 8-bis, dell'articolo 36, del decreto-legge n. 179 del 2012, detti produttori agricoli erano esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale (IVA), (fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali come previsto dall'articolo 39 del DPR n. 633 del 1972).

La giustificazione contenuta nella norma (comma 8-bis) concernente la volontà di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari, non è apparsa coerente con le disposizioni del regolamento di riferimento richiamato dalla stessa (regolamento (CE) n. 178/2002) che attribuisce funzioni e compiti all'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (istituita con il medesimo regolamento) in collaborazione con gli Stati membri e che obbliga gli operatori ad individuare chi abbia fornito loro un "alimento" e obbliga ad individuare le imprese alle quali abbiano fornito i loro prodotti, attraverso sistemi e procedure da loro disposti. E' evidente, invece, la strumentalità della disposizione che obbliga le aziende agricole di piccole dimensioni a rivolgersi a soggetti che possono espletare telematicamente la comunicazione a fini IVA. Si tratta, in sostanza, di un aggravio burocratico che confligge con il regime speciale IVA per i produttori agricoli che esonera i piccoli produttori da tutti gli obblighi documentali e contabili. Con disegno di legge di stabilità 2016, il Governo, invece di abrogare il citato comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, ha, al contrario, abrogato tutto il regime di esonero previsto dal comma 6 dell'articolo 34 del DPR n. 633 del 1972: pertanto, i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7 mila euro, non solo non si sono visti togliere il cosiddetto "spesometro" ma si sono visti sottoporre a nuovi, pesanti e aggiuntivi oneri burocratici (obblighi documentali e tenuta di registri), che per un volume di affari annuo non superiore a 7 mila euro sono privi di giustificazione oggettiva. In effetti un produttore agricolo che nell'anno non supera i 7 mila euro di volume d'affari rappresenta più una figura sociale che imprenditoriale. Si tratta, in sostanza, di una attività per l'autoconsumo o di modesta integrazione di reddito. Si propone, pertanto, il mantenimento del regime di esonero e l'abrogazione della disposizione relativa allo spesometro per i piccoli produttori agricoli.

Sen. Tito Di Maggio



2/2

277

47.23

AS.2111

EMENDAMENTO

Art. 47


Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:

"6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati all'autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale e che ricadono nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale negli anni 2014 e 2015, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".»

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

DONNO, BUCCARELLA



AS.2111

EMENDAMENTO

Art. 47


Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:

"6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei e fissi in numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati all'autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale".»

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

DONNO, BUCCARELLA



Emendamento

A.s. 2111

ART. 47

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“All’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al primo periodo sostituire le parole << a 7.000 euro>> con le seguenti << a 12.000 euro>>.*
- b) *Al terzo periodo sostituire le parole << di 7.000 euro>> con le seguenti << di 12.000 euro>>*

Conseguentemente

All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole “è incrementato di 300 milioni di euro annui” con le seguenti “è incrementato di 250 milioni di euro annui”

Sen. Comaroli

Sen. Candiani

AS.2111

EMENDAMENTO

Art. 47

Sostituire il comma 1, con il seguente:


«1. A decorrere dal 1 gennaio 2017 le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 34 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si applicano esclusivamente ai produttori agricoli che nell'esercizio dell'impresa utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici.»

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2017: - 18.200.000;

2018: - 18.200.000.

GAETTI, FUCSIA



Emendamento

AS 2111

Art. 47

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 34,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi



47.28


EMENDAMENTI AS.2111

Art.47

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 34,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 , 2017 e 2018.

LEZZI



47.29

AS 2111

EMENDAMENTO

ART. 47

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: "300" con la seguente: "260".

D'Alagni



47.30

EMENDAMENTO
ARTICOLO 47

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, *ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%"*

Bartolomeo Amidei

C CEROMI
CEROMI

~~NOTA - il comma del disegno di legge di stabilità 2016, modificando l'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, n. 131, **innalza** dal 12% **al 15%** l'aliquota relativa ai **trasferimenti** aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. La soppressione proposta dall'emendamento si rende necessaria perché l'innalzamento dell'imposta di registro può produrre un innalzamento dei canoni d'affitto a scapito dell'agricoltore.~~



47.31

Emendamento

AS 2111

Art. 47

Sostituire il comma 2 con il seguente:

<<2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla fine del primo periodo sono aggiunte, le seguenti parole: “, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.>>

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 37,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista



67.32

Emendamento

AS 2111


Art. 47

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

<<2 bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.

2 ter. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, della tariffa 1, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale», le parole: “12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “16 per cento”.>>

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi



47.3}

45

EMENDAMENTO

ARTICOLO 47

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Non sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli ricadenti nei comuni parzialmente montani confinanti esclusivamente con comuni montani."

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

PICCOLI CERONI MARTIN BERTACCO AMIDEI GIBINO SCILIPOTI ISGRO'
FLORIS



47.31

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Al comma 3, dopo le parole "settore lattiero-caseario", aggiungere le seguenti: "e del settore zootecnico".

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole "300 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "280 milioni di euro annui".

STEFANO DE PETRIS BAROZZINO CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA

URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

EMENDAMENTO

A.S. 2111

Articolo 47

Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: <<Con il medesimo decreto sono altresì innalzate le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti del settore della zootecnia da carne (animali vivi) nella misura di 1,2 punti percentuali.>>

Conseguentemente

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole "è incrementato di 300 milioni di euro annui" con le seguenti "è incrementato di 250 milioni di euro annui"

Sen. Comaroli

Sen. Candiani

47.36

AS 2111

Emendamento

Art. 47

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

" 3-bis Al fine di sostenere il settore lattiero caseario di qualità degli allevamenti ubicati nei comuni montani confinanti con Paesi esteri, particolarmente colpito dalla crisi della zootecnia da latte e anche in considerazione della specificità riconosciuta dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 a tali territori, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro come contributo risarcitorio per le perdite economiche subite dagli allevatori"

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

47.37

Emendamento

A.s. 2111

ART. 47

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Conseguentemente:

All'articolo 33 sopprimere il comma 34.

Sen. Candiani



47.38

A.S. 2111
Emendamento
Art. 47

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-bis. Con il medesimo decreto e con le medesime modalità di cui al comma 3, sono innalzate, per l’anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore all’8,20 per cento ed all’8,50 per cento”.

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: << 5,5 per cento>> con le seguenti: << 6 per cento>>

PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI,
PANIZZA



47.39



Emendamento

Articolo 47

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità di cui al comma 3, sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore all'8,20 per cento ed all'8,50 per cento".

Conseguentemente a copertura dei maggiori oneri stimati in 37,8 milioni per il 2016, al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° giugno 2016".


Sen. Marinello
Sen. Galdani


47.40

EMENDAMENTI AS.2111

Art.47

Sopprimere il comma 4

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130,9 milioni di euro per il 2017 e 77,1 milioni di euro per il 2018.

LEZZI



47.41

AS.2111

EMENDAMENTO

Art. 47

Sopprimere il comma 4

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130,9 milioni di euro per il 2017 e 77,1 milioni di euro per il 2018.

DONNO, GAETTI, BUCCARELLA



EMENDAMENTO

A.S. 2111

Articolo 47

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole «23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole "è incrementato di 300 milioni di euro annui" con le seguenti "è incrementato di 200 milioni di euro annui"

Sen. Candiani

Sen. Arrigoni

47.43₉

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: "300 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "223 milioni di euro annui"..

STEFANO DE PETRIS BAROZZINO CERVellini DE CRISTOFARÒ PETRAGLIA

URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

47.44

S. 2111

Art. 47
Emendamento

Sopprimere il comma 4.

Si

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2016	- 77.000.000
2017	- 77.000.000
2018	- 77.000.000

(Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: "300 milioni di euro annui", sono sostituite dalle seguenti: "223 milioni di euro annui").

Grimaldi (Rovato)

Motivazioni

Il comma 4 dell'articolo 47 prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, l'incremento dal 7 al 30 per cento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Si ricorda che in base alla legislazione vigente ed ai fini delle imposte dirette, i redditi agrari e dominicali sono già stati rivalutati rispettivamente del 70 e dell'80 per cento. Dal 2016 detti redditi agrari e dominicali sono già soggetti ad una ulteriore rivalutazione del 7 per cento. La disposizione in esame prevede un incremento di 23 punti percentuali, dell'ulteriore rivalutazione già prevista per il 2016 a cui va aggiunta la considerazione dell'addizionale regionale e comunale. Da questa rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali. In sostanza il peso finanziario della soppressione dell'IMU per coltivatori diretti e IAP, previsto dall'articolo 4, comma 3, del ddl, attraverso la rivalutazione dei redditi agrari e dominicali, ricade sugli imprenditori agricoli, privi di dette qualifiche, ma che costituiscono la maggioranza produttori agricoli in Italia. In sostanza l'esenzione IMU dei terreni agricoli viene pagata dalla stessa agricoltura, con l'aggravante della divaricazione tra figure professionali che svolgono la medesima attività. Si propone, pertanto, la soppressione del comma.

47. 45 145

Emendamento

Art. 47

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 118 milioni di euro nel 2017 e 65,1 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 34.

D'ALLI



GRUPPO FORZA ITALIA
IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
Ufficio Legislativo

Motivazioni

Il comma 4 dell'articolo 47 prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, l'incremento dal 7 al 30 per cento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Si ricorda che in base alla legislazione vigente ed ai fini delle imposte dirette, i redditi agrari e dominicali sono già stati rivalutati rispettivamente del 70 e dell'80 per cento. Dal 2016 detti redditi agrari e dominicali sono già soggetti ad una ulteriore rivalutazione del 7 per cento. La disposizione in esame prevede un incremento di 23 punti percentuali, dell'ulteriore rivalutazione già prevista per il 2016 a cui va aggiunta la considerazione dell'addizionale regionale e comunale. Da questa rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali. In sostanza il peso finanziario della soppressione dell'IMU per coltivatori diretti e IAP, previsto dall'articolo 4, comma 3, del ddl, attraverso la rivalutazione dei redditi agrari e dominicali, ricade sugli imprenditori agricoli, privi di dette qualifiche, ma che costituiscono la maggioranza produttori agricoli in Italia. In sostanza l'esenzione IMU dei terreni agricoli viene pagata dalla stessa agricoltura, con l'aggravante della divaricazione tra figure professionali che svolgono la medesima attività. Si propone, pertanto, la soppressione del comma.

47.46

EMENDAMENTO
ARTICOLO 47

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, *ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella c ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%" e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.*

Bartolomeo Amidei

Ceromi

~~NOTA - il comma 4 del disegno di legge di stabilità 2016, modificando l'articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012, fissa nel 30% - in luogo dell'attuale 7 per cento - la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi) a decorrere dal periodo di imposta 2016. La rivalutazione non comprende i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.~~




47.47

Emendamento
Art. 47

Sopprimere il comma 4.

DE PIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "De Pin". The letters are cursive and somewhat stylized.

CARIDI

47.48

EMENDAMENTO
ARTICOLO 47

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. L'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è sostituito dal seguente: "512. *Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, nonché del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016.*"

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella c, all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%" e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

Bartolomeo Amidei

Ceroni



47.49


EMENDAMENTO
ARTICOLO 47

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. L'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è sostituito dal seguente: "512. *Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per cento.*"

Conseguentemente, *ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella c, all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%" e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.*

Bartolomeo Amidei



47.50

EMENDAMENTO
ARTICOLO 47

Al comma 4 sostituire le parole "30 per cento" con "**10 per cento**".

Conseguentemente, *ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%" e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.*

Bartolomeo Amidei

Ceroni

NOTA - il comma 4 del disegno di legge di stabilità 2016, modificando l'articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012, fissa nel **30%** - in luogo dell'attuale 7 per cento - la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi) a decorrere dal periodo di imposta **2016**. La rivalutazione non comprende i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. Con l'emendamento proposto la rivalutazione dal 7% al 30% prevista dal disegno di legge a decorrere dal 2016 è portata al 10%.



47.51

EMENDAMENTO
ARTICOLO 47

Al comma 4 sostituire le parole "30 per cento" con "**10 per cento**".

Conséguentemente, *ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella c (240 mln), all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%" e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.*

  Amidei, Piccoli, Ceroni, Bertacco, Marin.

NOTA - il comma 4 del disegno di legge di stabilità 2016, modificando l'articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012, fissa nel **30%** - in luogo dell'attuale 7 per cento - ~~la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi) a decorrere dal periodo di imposta 2016. La rivalutazione non comprende i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. Con l'emendamento proposto la rivalutazione dal 7% al 30% prevista dal disegno di legge a decorrere dal 2016 è portata al 10%.~~



Emendamento

Art. ~~33~~ 47

Al comma 5, sostituire le parole: "fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno", con le seguenti: "fonti rinnovabili agroforestali, sino a 5.000.000 kWh anno".

DE PIN

D. Pin

CARIDI

47.53

Emendamento
Art. 47

Al comma 5, sostituire le parole: "e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno", con le seguenti: "e fotovoltaiche, sino a 1.500.000 kWh anno".

DE PIN



CARIDI

47.54

EMENDAMENTO


ART. 47

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 20% "

Conseguentemente

agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 Sen. ZIZZA, MILO, BRUNI, TARQUINIO

47.55

EMENDAMENTO

ART. 47

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 10%".

Conseguentemente

agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Sen. BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI,

DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNOCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

EMENDAMENTO A.S. 2111

Articolo 47

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

<< 7- bis. Al fine di valorizzare sul territorio nazionale le risorse energetiche derivate dalla radiazione solare e al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale, rivestono carattere di interesse strategico e di pubblica utilità le seguenti attività: copertura fotovoltaica degli immobili, risparmio energetico, riqualificazione energetica degli edifici, creazione di reti intelligenti, riqualificazione dell'infrastrutture idroelettriche, ripristino dei sistemi di pompaggio, ricerca e sviluppo di sistemi di accumulo energetico.

7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, procede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione dell'Agenzia italiana delle energie rinnovabili che, di concerto con l'Istituto Superiore Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), promuove le attività di cui al comma 6-bis.

7-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-ter relativo all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia italiana delle Energie Rinnovabili, valutato nel limite massimo di 5.000.000 di euro annui, a decorrere dal 2016, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo per l'energia rinnovabile Italiana" appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il predetto fondo è altresì alimentato mediante i canoni annui di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 625 del 1996.

7- quinquies. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione l'Agenzia italiana per le energie rinnovabili provvede a definire il programma degli obiettivi per l'anno in corso in relazione alle attività di cui al comma 6-bis e lo trasmette ai ministeri competenti.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

MARTELLI, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Martelli


EMENDAMENTO

ART. 47

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 45 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

D'ALLI



AS 2111

Emendamento
Art. 47

Sopprimere il comma 8.

DE PIN

De Pin

CARIDI

EMENDAMENTO

ART. 47

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo:

“L’importo di 5 milioni di euro è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.”

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, *Scena*

Motivazioni

La norma è finalizzata a dare seguito al versamento di una parte degli aiuti nazionali ancora da erogare al settore bieticolo-saccarifero (bieticoltori e industrie di trasformazione). Uno specifico accordo preso in sede Europea. I suddetti aiuti nazionali erano stati autorizzati con il Regolamento CE n. 318/2006 del 28/2/2006 (riforma OCM zucchero) art. 36, paragrafo 2, comma 2, a favore del settore bieticolo-saccarifero negli Stati – tra cui l’Italia – che si erano impegnati a ridurre di oltre il 50% la loro produzione di zucchero. Gli aiuti avevano carattere transitorio per il quinquennio 2006-2010. Per l'erogazione degli aiuti in questione La Legge n. 81, dell'11 marzo 2006, all'articolo 2, comma 4, aveva istituito uno specifico Fondo: *“4. E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonché le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”* Il fondo è stato poi rifinanziato da successive leggi finanziarie: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 1063); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 2, comma 122); Legge 27 dicembre 2013, n.147 (all'articolo 1 comma 293). Nel tempo sono intervenute in materia due delibere Cipe: la prima, del 18 novembre 2010, che assegnava specifiche risorse al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, tra cui quelle destinate agli aiuti per il settore bieticolo-saccarifero, è rimasta senza copertura; la seconda del 14 febbraio 2012 ha stanziato per gli aiuti al settore bieticolo-saccarifero 35 milioni di euro a parziale copertura dell'ammontare dovuto, rimandando un ulteriore stanziamento ad un successivo provvedimento. Non essendo poi intervenute nuove autorizzazioni di spesa, oggi restano ancora da erogare al settore aiuti per 46 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro a saldo dell'anno 2009 e 43 milioni di euro per il 2010. Si propone di prevedere per il 2016 lo stanziamento di 5 milioni di euro per le finalità di cui all'art. 2 comma 4 della Legge n. 81/2006, comprendenti il saldo degli aiuti dovuti per il 2009 (3 milioni di euro) e un acconto per il 2010 (2 milioni di euro). La proposta è motivata dall'esigenza di intervenire, almeno per la contingenza del bilancio 2016, sulla situazione economico-finanziaria critica del settore bieticolo saccarifero, acuita dalla decisione comunitaria di sopprimere il regime delle quote zucchero nel 2017. Questa decisione ha già innescato una crisi strutturale dei prezzi di mercato dello zucchero, provocando gravissimi danni alla sostenibilità delle imprese saccarifere, già gravate da forti esposizioni finanziarie con le banche, con ripercussioni sui bieticoltori e sui lavoratori dell'industria dello zucchero.



A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccharifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea."

STEFANO DE PETRIS BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTOFARO PETRAGLIA

URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

S. 2111

Art. 47
Emendamento

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea."

Motivazioni

La norma è finalizzata a dare seguito al versamento di una parte degli aiuti nazionali ancora da erogare al settore bieticolo-saccarifero (bieticoltori e industrie di trasformazione). uno specifico accordo preso in sede Europea. I suddetti aiuti nazionali erano stati autorizzati con il Regolamento CE n. 318/2006 del 28/2/2006 (riforma OCM zucchero) art. 36, paragrafo 2, comma 2, a favore del settore bieticolo-saccarifero negli Stati - tra cui l'Italia - che si erano impegnati a ridurre di oltre il 50% la loro produzione di zucchero. Gli aiuti avevano carattere transitorio per il quinquennio 2006-2010. Per l'erogazione degli aiuti in questione La Legge n. 81, dell'11 marzo 2006, all'articolo 2, comma 4, aveva istituito uno specifico Fondo: "4. E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonché le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano." Il fondo è stato poi rifinanziato da successive leggi finanziarie: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 1063); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 2, comma 122); Legge 27 dicembre 2013, n.147 (all'articolo 1 comma 293). Nel tempo sono intervenute in materia due delibere Cipe: la prima, del 18 novembre 2010, che assegnava specifiche risorse al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, tra cui quelle destinate agli aiuti per il settore bieticolo-saccarifero, è rimasta senza copertura; la seconda del 14 febbraio 2012 ha stanziato per gli aiuti al settore bieticolo-saccarifero 35 milioni di euro a parziale copertura dell'ammontare dovuto, rimandando un ulteriore stanziamento ad un successivo provvedimento. Non essendo poi intervenute nuove autorizzazioni di spesa, oggi restano ancora da erogare al settore aiuti per 46 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro a saldo dell'anno 2009 e 43 milioni di euro per il 2010. Si propone di prevedere per il 2016 lo stanziamento di 5 milioni di euro per le finalità di cui all'art. 2 comma 4 della Legge n. 81/2006, comprendenti il saldo degli aiuti dovuti per il 2009 (3 milioni di euro) e un acconto per il 2010 (2 milioni di euro). La proposta è motivata dall'esigenza di intervenire, almeno per la contingenza del bilancio 2016, sulla situazione economico-finanziaria critica del settore bieticolo saccarifero, acuita dalla decisione comunitaria di sopprimere il regime delle quote zucchero nel 2017. Questa decisione ha già innescato una crisi strutturale dei prezzi di mercato dello zucchero, provocando gravissimi danni alla sostenibilità delle imprese saccarifere, già gravate da forti esposizioni finanziarie con le banche, con ripercussioni sui bieticoltori e sui lavoratori dell'industria dello zucchero.

Sen. Tito Di Maggio



47.62 2/2 130

Emendamento AS. 2111

Art. 47

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifero di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.»

GAETTI, GIROTTI, DONNO, FUCSIA-



Emendamento

Art. 47

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“L’importo di 5 milioni di euro è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.”

Conseguentemente, all’onere derivante dall’applicazione della presente disposizione, pari 5 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 34.



Motivazioni

La norma è finalizzata a dare seguito al versamento di una parte degli aiuti nazionali ancora da erogare al settore bieticolo-saccarifero (bieticoltori e industrie di trasformazione), uno specifico accordo preso in sede Europea. I suddetti aiuti nazionali erano stati autorizzati con il Regolamento CE n. 318/2006 del 28/2/2006 (riforma OCM zucchero) art. 36, paragrafo 2, comma 2, a favore del settore bieticolo-saccarifero negli Stati – tra cui l’Italia - che si erano impegnati a ridurre di oltre il 50% la loro produzione di zucchero. Gli aiuti avevano carattere transitorio per il quinquennio 2006-2010. Per l’erogazione degli aiuti in questione La Legge n. 81, dell’11 marzo 2006, all’articolo 2, comma 4, aveva istituito uno specifico Fondo: *“4. E’ costituito presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonché le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”* Il fondo è stato poi rifinanziato da successive leggi finanziarie: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 1063); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 2, comma 122); Legge 27 dicembre 2013, n.147 (all’articolo 1 comma 293). Nel tempo sono intervenute in materia due delibere Cipe: la prima, del 18 novembre 2010, che assegnava specifiche risorse al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, tra cui quelle destinate agli aiuti per il settore bieticolo-saccarifero, è rimasta senza copertura; la seconda del 14 febbraio 2012 ha stanziato per gli aiuti al settore bieticolo-saccarifero 35 milioni di euro a parziale copertura dell’ammontare dovuto, rimandando un ulteriore stanziamento ad un

successivo provvedimento. Non essendo poi intervenute nuove autorizzazioni di spesa, oggi restano ancora da erogare al settore aiuti per 46 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro a saldo dell'anno 2009 e 43 milioni di euro per il 2010. Si propone di prevedere per il 2016 lo stanziamento di 5 milioni di euro per le finalità di cui all'art. 2 comma 4 della Legge n. 81/2006, comprendenti il saldo degli aiuti dovuti per il 2009 (3 milioni di euro) e un acconto per il 2010 (2 milioni di euro). La proposta è motivata dall'esigenza di intervenire, almeno per la contingenza del bilancio 2016, sulla situazione economico-finanziaria critica del settore bieticolo saccarifero, acuita dalla decisione comunitaria di sopprimere il regime delle quote zucchero nel 2017. Questa decisione ha già innescato una crisi strutturale dei prezzi di mercato dello zucchero, provocando gravissimi danni alla sostenibilità delle imprese saccarifere, già gravate da forti esposizioni finanziarie con le banche, con ripercussioni sui bieticoltori e sui lavoratori dell'industria dello zucchero.

2/2

47.64

AS 2111

Emendamento

Articolo 47

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al fine di provvedere al rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'*articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea e per una parte del quinto anno, sono stanziati 5 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5 milioni di euro"

Sen. Dalla Tor



~~Giuliano~~

47.65

EMENDAMENTO

A.S. 2111

Articolo 47

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole "è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016." con le seguenti "è incrementato di 291,7 milioni di euro per l'anno 2016, di 292,1 milioni di euro per l'anno 2017, di 292 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019."

Sen. Candiani



47.66

AS 2111

EMENDAMENTO

ART. 47

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: "300" con la seguente: "291".

D'ALF



47.67

AS.2111

EMENDAMENTO

Art. 47

Sopprimere il comma 9-


Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 8.300.000;

2017: - 7.900.000;

2018: - 8.000.000.

DONNO, BUCCARELLA



47.68

EMENDAMENTO

ART. 47

Sopprimere il comma 9.

RUVOLO, BARANI, AMORUSO , AURICCHIO, COMPAGNONE , CONTI , D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
LANGELLA, LONGO, MAZZONI, SCAVONE , VERDINI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca' or similar, written in a cursive style.

47.69

157

EMENDAMENTO

ART. 47

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. La dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'art. 5, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 91, convertito , con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aumentata di 500.000 euro per l'anno 2016, di 700.000 euro per l'anno 2017 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2018."

Conseguentemente , alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 500.000

2017: - 700.000

2018 : - 1.000.000

RUVOLO, BARANI, AMORUSO , AURICCHIO, COMPAGNONE , CONTI , D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
LANGELLA, LONGO, MAZZONI, SCAVONE , VERDINI

47.70

116

EMENDAMENTO

ART. 47

Al comma 10, sostituire le parole: " del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", con le seguenti:

"del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

D'ALF



47.71

Emendamento

A.s. 2111

ART. 47

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

<<10-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1 lettera a) capoverso 1-*quinquies*, primo periodo, sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».>>

Conseguentemente:

All'articolo 33 sopprimere il comma 34.

Sen. Candiani



47.72

A.S. 2111
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)


Emendamento

Articolo 47


Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

"10 bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli impianti dei Consorzi di Bonifica, costituiti ai sensi dell'art.59 del R.D. 13 febbraio 1933, n.215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'art.17 della L. 11 marzo 1988, n.67, sono esenti degli oneri generali del sistema elettrico

TORRISI



PAGANO



GUALDANI



47.73

EMENDAMENTO


Art. 47

Dopo il Comma 10 inserire il seguente:

" 10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura per la tutela e la salvaguardia delle tipicità territoriali. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017."

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

BOCCARDI



MANDELLI

D'ALI'

CERONI



Motivazione - L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura per la tutela e la salvaguardia delle tipicità territoriali

La copertura finanziaria è assicurata dal Fondo per la crescita sostenibile.



EMENDAMENTO

Art. 47

Dopo il Comma 10 inserire il seguente:

"10-bis Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la prevenzione dei danni provocati da eventi calamitosi. Il Fondo è destinato a ridurre i premi assicurativi a favore delle aziende con un fatturato inferiore a 10.000 euro annui. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. "

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

BOCCARDI



MANDELLI

D'ALI'

CERONI



Motivazione - L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo per la riduzione dei premi assicurativi dei piccoli produttori agricoli fino a 10.000 euro di fatturato annui.

La copertura finanziaria è assicurata dal Fondo per la crescita sostenibile.

47.75

EMENDAMENTO

Art. 47

Dopo il Comma 10 inserire il seguente:

" 10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per il rafforzamento produttivo del settore cerasicolo nazionale. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo è destinato al finanziamento di misure per rafforzare la competitività del settore, ridurre le inefficienze della filiera e incentivare gli investimenti, anche mediante il riconoscimento di un credito di imposta, delle strutture necessarie a limitare e prevenire i danni causati da avversità atmosferiche."

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

BOCCARDI

Boccardi

MANDELLI

D'ALI'

CERONI



Motivazione - L'emendamento prevede l'istituzione di un fondo per la competitività del settore cerasicolo nazionale. La misura è volta a sostenere la competitività del settore, la riduzione dei costi della filiera, l'aggregazione dei produttori e la tutela del made in Italy. Il Fondo è destinato al finanziamento di misure per rafforzare la competitività del settore, ridurre le inefficienze della filiera e incentivare gli investimenti, anche mediante il riconoscimento di un credito di imposta, delle strutture necessarie a limitare e prevenire i danni causati da avversità atmosferiche.

47. 76

AS.2111

EMENDAMENTO

Art. 47

Sostituire il comma 11, con il seguente:


«11. Alla Tabella A allegata decreto 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 41-quater) della parte II, è aggiunto il seguente: "41- quinquies) i pellet."

b) al numero 98) della parte III, sono soppresse le parole: "esclusi i pellet".»

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

DONNO, BUCCARELLA



47.77

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea."

STEFANO DE PETRIS BAROZZINO CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA

URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

47. 78

Emendamento AS: 2111

Art. 47

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.»

GAETTI, GIROTTI, DONNO, FUCSIA



Emendamento

Art. 47

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

“11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.”.



Motivazioni

La norma è finalizzata a dare seguito al versamento di una parte degli aiuti nazionali ancora da erogare al settore bieticolo-saccarifero (bieticoltori e industrie di trasformazione), uno specifico accordo preso in sede Europea. I suddetti aiuti nazionali erano stati autorizzati con il Regolamento CE n. 318/2006 del 28/2/2006 (riforma OCM zucchero) art. 36, paragrafo 2, comma 2, a favore del settore bieticolo-saccarifero negli Stati – tra cui l'Italia - che si erano impegnati a ridurre di oltre il 50% la loro produzione di zucchero. Gli aiuti avevano carattere transitorio per il quinquennio 2006-2010. Per l'erogazione degli aiuti in questione La Legge n. 81, dell'11 marzo 2006, all'articolo 2, comma 4, aveva istituito uno specifico Fondo: *"4. E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonché le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."* Il fondo è stato poi rifinanziato da successive leggi finanziarie: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 1063); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 2, comma 122); Legge 27 dicembre 2013, n.147 (all'articolo 1 comma 293). Nel tempo sono intervenute in materia due delibere Cipe: la prima, del 18 novembre 2010, che assegnava specifiche risorse al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, tra cui quelle destinate agli aiuti per il settore bieticolo-saccarifero, è rimasta senza copertura; la seconda del 14 febbraio 2012 ha stanziato per gli aiuti al settore bieticolo-saccarifero 35 milioni di euro a parziale copertura dell'ammontare dovuto, rimandando un ulteriore stanziamento ad un successivo provvedimento. Non essendo poi intervenute nuove autorizzazioni di spesa, oggi restano ancora da erogare al settore aiuti per 46 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro a saldo dell'anno

2009 e 43 milioni di euro per il 2010. Si propone di prevedere per il 2016 lo stanziamento di 5 milioni di euro per le finalità di cui all'art. 2 comma 4 della Legge n. 81/2006, comprendenti il saldo degli aiuti dovuti per il 2009 (3 milioni di euro) e un acconto per il 2010 (2 milioni di euro). La proposta è motivata dall'esigenza di intervenire, almeno per la contingenza del bilancio 2016, sulla situazione economico-finanziaria critica del settore bieticolo saccarifero, acuita dalla decisione comunitaria di sopprimere il regime delle quote zucchero nel 2017. Questa decisione ha già innescato una crisi strutturale dei prezzi di mercato dello zucchero, provocando gravissimi danni alla sostenibilità delle imprese saccarifere, già gravate da forti esposizioni finanziarie con le banche, con ripercussioni sui bieticoltori e sui lavoratori dell'industria dello zucchero.

2/2

47.80

EMENDAMENTO

ART. 47

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l’importo di 5 milioni di euro è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.”.

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, *Scena*



Motivazioni

La norma è finalizzata a dare seguito al versamento di una parte degli aiuti nazionali, ancora da erogare al settore bieticolo-saccarifero (bieticoltori e industrie di trasformazione), uno specifico accordo preso in sede Europea. I suddetti aiuti nazionali erano stati autorizzati con il Regolamento CE n. 318/2006 del 28/2/2006 (riforma OCM zucchero) art. 36, paragrafo 2, comma 2, a favore del settore bieticolo-saccarifero negli Stati – tra cui l’Italia - che si erano impegnati a ridurre di oltre il 50% la loro produzione di zucchero. Gli aiuti avevano carattere transitorio per il quinquennio 2006-2010. Per l'erogazione degli aiuti in questione La Legge n. 81, dell'11 marzo 2006, all'articolo 2, comma 4, aveva istituito uno specifico Fondo: *"4. E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonché le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."* Il fondo è stato poi rifinanziato da successive leggi finanziarie: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 1063); Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 2, comma 122); Legge 27 dicembre 2013, n.147 (all’articolo 1 comma 293). Nel tempo sono intervenute in materia due delibere Cipe: la prima, del 18 novembre 2010, che assegnava specifiche risorse al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, tra cui quelle destinate agli aiuti per il settore bieticolo-saccarifero, è rimasta senza copertura; la seconda del 14 febbraio 2012 ha stanziato per gli aiuti al settore bieticolo-saccarifero 35 milioni di euro a parziale copertura dell'ammontare dovuto, rimandando un ulteriore stanziamento ad un successivo provvedimento. Non essendo poi intervenute nuove autorizzazioni di spesa, oggi restano ancora da erogare al settore aiuti per 46 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro a saldo dell’anno 2009 e 43 milioni di euro per il 2010. Si propone di prevedere per il 2016 lo stanziamento di 5 milioni di euro per le finalità di cui all’art. 2 comma 4 della Legge n. 81/2006, comprendenti il saldo degli aiuti dovuti per il 2009 (3 milioni di euro) e un acconto per il 2010 (2 milioni di euro). La proposta è motivata dall’esigenza di intervenire, almeno per la contingenza del bilancio 2016, sulla situazione economico-finanziaria critica del settore bieticolo saccarifero, acuita dalla decisione comunitaria di sopprimere il regime delle quote zucchero nel 2017.

AS 2111


EMENDAMENTO

ART. 47

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"11-bis. Nel numero 81) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n.633, con il termine "acqua" si intende anche l'acqua di sorgente o l'acqua da tavola, commercializzata in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri."

SANTINI, DEL BARBA, LAI



47.82

A.S. 2111
Emendamento
Art. 47

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Al numero 81) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con il termine "acqua" si intende anche l'acqua di sorgente o l'acqua da tavola, commercializzata in recipienti di capacità uguale o superiore a 5 litri."

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA



47.83

AS.2111

EMENDAMENTO

Art. 47

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11. Alla Tabella A allegata decreto 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 110) è soppresso.»

FUCKSIA 

A. S. 2111

Art. 47

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

<<11-bis. Alla tabella A, parte III del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, dopo il numero 114) aggiungere il seguente:

"114-bis) saponi comuni; detersivi prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria; prodotti per l'igiene della persona prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria;"

Conseguentemente, all' art. 51 comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Martelli, Nugnes, Moronese, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Catalfo

Martelli

AS 2111

Emendamento

Art 47

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11. bis. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 12 della parte I è sostituito dal seguente:

«12) miele naturale e pappa reale;»;

b) il numero 16) della parte III è sostituito dal seguente:

«16) miele naturale e pappa reale;».

Conseguentemente:

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016.”

FATTORI, DONNO, GAETTI, BULGARELLI

A.S. 2111

Emendamento

Art. 47

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

"11-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.»

b) al comma 6, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente:

«d-sexies) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto.»"

Mattesini

MATTESINI, TOMASELLI, BORIOI

47.87

EMENDAMENTO A.S. 2111

Art. 47

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11- bis. All’art. 2, comma 1284-ter, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire la cifra “0,5” con la seguente: “1,5”;

b) al terzo periodo, dopo le parole “presente comma” aggiungere le seguenti: “, commisurate all’aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia”.

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Nugnes

47.88

AS 2111


Emendamento

Art 47

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11. bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole sia superiore aggiungere le seguenti al 30% dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende ovvero.

DONNO, GAETTI, FATTORI, LEZZI



EMENDAMENTI AS.2111

ART. 47

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppresso.


Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

LEZZI



Emendamento

AS 2111

Art. 47

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

<<11-bis. Il comma 8-bis dell'art. 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.>>

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi



S 2111

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Emendamento

Articolo 47

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

"11-*bis*. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni, delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

11-*ter*. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14 per cento».

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Panizza, Berger, Battista, Zin

47.92

A.S. 2111

Emendamento

Articolo 47

Aggiungere infine il seguente comma:

Per l'anno 2015, il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5, dell'articolo 13, del decreto- legge n. 201 del 2011, ove non versata, è effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in quattro rate di pari importo scadenti il 16 giugno 2016, il 16 dicembre 2016, il 16 giugno 2017 ed il 16 dicembre 2017.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire la parola "300" con la parola: "292".

AZZOLLINI
GUALDANI

47.93
302

Emendamento

AS 2111

Art. 47

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

<<11-bis. All'articolo 7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato ai produttori agricoli, di cui all'articolo 34 del presente decreto, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non abbia superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non sia stato superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai produttori agricoli che optino per l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del presente decreto.

Per le prestazioni di servizi imponibili effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del presente decreto, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3 e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.”>>

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista



47.94

Emendamento

AS 2111

Art. 47

All'art. 47, dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

<<11 bis. Il comma 3, dell'articolo 35, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:

“3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.”>>

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista



47.95

50

21

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art.47-bis

(Disposizioni per lo sviluppo del settore agroalimentare)

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo, con dotazione annuale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

2. Per l'anno 2016 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo e dal piano d'intervento per le carni bovine."

Conseguentemente all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "75 milioni di euro".

STEFANO DE PETRIS BAROZZINO CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA

URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

Emendamento

AS 2111

Art. 47

Dopo l'articolo 47 inserire il seguente :

<< Art. 47- bis

(Modifica dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 in materia di assunzioni a tempo parziale)

1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863," sono aggiunte le seguenti: "*in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,*"

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del primo comma spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda. ">>

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista



47.0.2

Emendamento

AS 2111

Art. 47

Dopo l'articolo 47 inserire il seguente :

<< Art. 47- bis

(Compatibilità assegni familiari)

1. All'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista



47.0.3

Emendamento

AS 2111

Art. 47

Dopo l'articolo 47 inserire il seguente :

<< Art. 47- bis

(Indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette)

1. Le indennità di maternità conseguite in seguito alla iscrizione previdenziale agricola ex- Scau da coltivatrici dirette nonché da coadiuvanti agricoli sono, in base al comma 2 dell'articolo 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le indennità di maternità di cui al periodo precedente non sono soggette a ritenuta alla fonte.>>

Berger , Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista



47.0.4

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

"Art.47-bis

(Disposizioni concernenti le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale)

1. All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola "atti", sono aggiunte le seguenti: "procedimentali, amministrativi e giudiziari,".

2. Al comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "informazione ambientale", sono aggiunte le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349, e dall'articolo 146, comma 12, del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n.42".

3. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, dopo le parole "esercitano attività economica", sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali".

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: "300 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "299 milioni di euro annui".

De Pet

DE PETRIS BAROZZINO CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA

STEFANO URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.47-bis

(Disposizioni per la tutela e la promozione delle aree naturali protette)

"1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: <<e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli enti parco.>>

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: <<5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.>>

c) i commi 6,7,8 e 9 sono sostituiti dal seguente: <<6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2016.

2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato."

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole "300 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "250 milioni di euro annui".

DE PETRIS BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTOFARO PETRAGLIA

STEFANO URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.47-bis

(Disposizioni per la tutela e la promozione delle aree marine protette)

"1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è approvato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni prioritarie concernenti la gestione delle aree marine protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, e alla legge 31 dicembre 1982, n.979.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette, si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto, per la corrispondente annualità, le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente."

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole "300 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "290 milioni di euro annui".

De Petr

DE PETRIS BAROZZINO CERVellini DE CRISTOFARO PETRAGLIA

STEFANO URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

A.S. 2111

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.47-bis

(Adeguamento dei canoni concernenti prospezione, ricerca, stoccaggio e coltivazione di idrocarburi)

1. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".

2. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare».

De Petris

DE PETRIS BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTOFARO PETRAGLIA

STEFANO URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

EMENDAMENTO AS.2111

Articolo 47

Dopo l'articolo 47, inserire, il seguente:

47- bis

(Disposizioni in materia di concessioni per la coltivazione di idrocarburi)

"1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Le somme corrispondenti al 30 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee nelle aree interessate, e l'attuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività produttive. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta per il 55 per cento alla regione e per il 15 per cento ai comuni. I comuni destinano tali risorse per l'installazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale e a interventi di recupero e riqualificazione di aree e spazi pubblici. Le regioni destinano tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al 45 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta alla regione che destina tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali."

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Nugnes

47.009

EMENDAMENTO ALL'ART.47

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art.47-bis
(Disposizioni urgenti in materia ambientale)

1. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 15 per cento, a decorrere dall'anno 2016, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

3. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 1 anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni."

DE PETRIS BAROZZINO CERVELLINI DE CRISTOFARO PETRAGLIA

STEFANO URAS BOCCHINO CAMPANELLA BIGNAMI

Art. 47

(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente articolo:

«47-bis. (Soppressione dell'imposta sui premi per le assicurazioni contro le malattie).

1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole "assicurazioni contro le malattie" sono soppresse;

b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, «Assicurazioni contro le malattie», in corrispondenza della "natura delle assicurazioni" e «Assicurazioni contro le malattie, comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana», in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni".»

Conseguentemente, ridurre di 51 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

BRUNI

Bruni

BONFRISCO

Bonfrisco

KILO

Kilo

PERRONE

Perrone

D'AMBROSIO LETTERA

D'Ambr.

1/2
47.0.11

Relazione illustrativa

Argomento: Esenzione dall'imposta sui premi polizze sanitarie

L'emendamento proposto, che sopprime l'imposta sui premi per le assicurazioni contro le malattie, ivi comprese le assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (polizze *long term care*, c.d. "LTC"), è coerente con l'esigenza di promuovere l'adesione a forme di sanità integrativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), perché elimina un costo (rappresentato dalle spese sanitarie di cui si fanno carico le compagnie assicuratrici) che attualmente riduce le risorse da utilizzare per le prestazioni in parola.

Infatti, l'imposta sui premi di assicurazione, attualmente pari al 2,5%, grava sia sulle persone fisiche che acquistano una polizza per la copertura delle spese sanitarie, sia sui fondi sanitari integrativi del S.S.N. che stipulano questo tipo di copertura assicurativa per far fronte ai propri impegni statutari nei confronti degli aderenti.

L'esenzione dall'imposta sui premi per le predette tipologie di polizze, già prevista in diversi Paesi dell'Unione europea, fra i quali Germania, Paesi Bassi e Danimarca, va nella direzione di favorire la diffusione dello strumento assicurativo che assolve a una importante funzione sociale con effetti positivi sull'alleggerimento dei costi a carico delle strutture sanitarie pubbliche.

Per quanto riguarda le coperture LTC, tali tipologie contrattuali risultano a tutt'oggi discriminate rispetto alle polizze **aventi il medesimo contenuto**, ma stipulate nei rami vita, secondo i criteri definiti dal Decreto del Ministro delle finanze 22 dicembre 2000, che la legge dichiara espressamente esenti dall'imposta sui premi assicurativi.

Il proposto emendamento mira, quindi, a superare tale ingiustificata discriminazione, comportando un limitato aggravio per le casse dello Stato, quantificabile in circa 51 milioni.

67.0.11 2/2

A.S. 2111

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di Stabilità 2016)

EMENDAMENTO

Art. 47

(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente articolo:

«47-bis. (Soppressione dell'imposta sui premi per le assicurazioni contro le malattie).


1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole "assicurazioni contro le malattie" sono soppresse;

b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, «Assicurazioni contro le malattie», in corrispondenza della "natura delle assicurazioni" e «Assicurazioni contro le malattie, comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana», in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni".»

Conseguentemente, sopprimere lo stanziamento della allegata tabella A.

MANDELLI



D'ALI'

CERONI

BOCCARDI

PELINO



47.0.12

Emendamento

Art. 47

Dopo l'art 47 inserire il seguente:

Art. 47-bis.

(Tutela del Made in Italy e delle tipicità territoriali)


1 Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per salvaguardare il patrimonio genetico animale e vegetale nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito fondo per la tutela del made In Itali, la sicurezza alimentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2016, 3 per il 2017 e 5 per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto legge decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2016 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia.>>

Tarquinio



47.0.13

EMENDAMENTO

ART. 47

Dopo l'art. 47, aggiungere il seguente :

"Art. 47 bis

(Misure per la concorrenza nel settore catastale)

Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni.

DAVICO



67.0.14

Emendamento

Art. 47

Dopo l'art 47 inserire il seguente:

Art. 47-bis.

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

1. Nei confronti dei titolari d'impresе agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara i danni effettivi subiti dal batterio *xylella fastidiosa*, verificata dall'autorità comunale nonché da eventi atmosferici calamitosi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato dichiarato lo stato di emergenza o calamità. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificaione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, i comuni quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta dal presente articolo.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

BRUNI

Bruni

ZIZZA

Zizza

Milo Milo

47.0.15

EMENDAMENTO A.S. 2111

Art. 47

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Misure in favore dai Comuni che utilizzano la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari, di potenza non superiore a 500 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e i punti di prelievo dell'energia scambiata con la rete ed esonerando tali sistemi dal pagamento degli oneri di rete e di sistema.»

Conseguentemente:

- a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento".

GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI



EMENDAMENTO A.S. 2111

Art. 47

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Armonizzazione delle disposizioni in materia di aliquote di prodotto della coltivazione)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 12% per il gas e dal 4% al 9% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n.9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.»

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Castaldi

h7.0.17

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 47

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art . 47-bis

(Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato".

2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

4. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: “e tenendo conto delle riduzioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: “la Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”;

d) al comma 14, le parole: “per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie

5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000-euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».

PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Petrocelli

2/2

47.0.18

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 47

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Soppressione dei regimi di favore delle accise a combustibili fossili e disposizioni in materia di riparametrazione delle aliquote della tassazione delle emissioni di anidride carbonica e di contabilità delle risorse ambientali non rinnovabili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono soppressi tutti i regimi di favore vigenti per le accise sui combustibili fossili. Le maggiori entrate derivanti dalla predetta revisione delle spese fiscali sono riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente, entro il 1° luglio 2016, per metà, ad apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il cofinanziamento di investimenti in efficienza energetica nei settori coinvolti dall'abrogazione dei regimi di favore di cui al presente comma, nonché, per la restante parte, ad alimentare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
2. Entro il 1° luglio 2016 il Ministro dell'Economia e delle finanze definisce con i medesimi decreti di cui al comma 1, le nuove aliquote delle accise sui prodotti energetici proporzionali alle emissioni di gas serra medie relative al loro consumo. Il valore di tale tassazione sulle emissioni di anidride carbonica, per unità di emissione, è inizialmente stabilito in misura tale da mantenere il gettito complessivo delle accise coinvolte pari a quello del 2014, al lordo del recupero delle esenzioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, redige un Bilancio Nazionale delle Risorse Ambientali, che evidenzia lo stock e le variazioni annuali delle seguenti risorse ambientali non rinnovabili:
 - a) il territorio non urbanizzato;
 - b) le coste demaniali accessibili al pubblico;
 - c) i boschi;
 - d) i sedimenti e gli alvei fluviali;
 - e) le risorse minerarie note, nonché gli idrocarburi.»

GIROTTA, CASTALDI, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

frab

47.0.19

EMENDAMENTO ddl 2111

Art. 47

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis

(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole da: "misura del canone annuo" fino a: "specchi acquei di cui al numero 1.3)" sono sostituite con le seguenti:

"misura del canone annuo delle concessioni demaniali marittime, anche in essere, aventi ad oggetto aree, manufatti e specchi acquei:

1) alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative si applicano i seguenti importi annualmente aggiornati secondo la percentuale stabilita con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:

1.1) area scoperta: euro 5,2 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per la categoria B. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppino una volumetria utilizzabile o praticabile;

1.2) area occupata con impianti di facile o di difficile rimozione, ivi comprese le pertinenze demaniali: euro 28,00 al metro quadrato per la categoria A di superficie utile lorda ed euro 16,80 al metro quadrato per la categoria B di superficie utile lorda. Sono escluse dal computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori di muri perimetrali superiori a 35 centimetri. Per quanto non previsto dal presente numero, per il calcolo della superficie utile lorda si fa riferimento a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n.138.

1.3) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.4) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.5) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui ai numeri 1.3), 1.4) e 1.5);".

b) dopo la lettera e), inserire la seguente: "e-bis) aumento dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 30 per cento per i titolari delle concessioni che violano l'obbligo di cui alla lettera e).

2. Il canone minimo per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 3.000,00/anno.

3. Una quota parte dei canoni concessori annui di cui al comma 1, pari al 30 per cento degli stessi, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "Fondo di Finanziamento Interventi di tutela e valorizzazione del territorio nazionale" e finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza del territorio nazionale, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento alle zone costiere.

4. Entro due mesi dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di individuazione degli interventi da realizzare e le modalità di ripartizione delle risorse tra le Regioni.»

CASTALDI, GIROTTI, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Castaldi

47.0.20

2/2

EMENDAMENTO

Art. 47

Dopo l'art 47 inserire il seguente:

<< Art. 47-bis.

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali).

1. Nei confronti dei titolari d'impresе agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara i danni effettivi subiti dal batterio *xylella fastidiosa*, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificaçione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dal batterio fitopatogeno, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.>>

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.


BOCCARDI

Boccardi

MANDELLI

D'ALI'

CERONI



1/2

47.0.21

Motivazione - L'emendamento prevede la sospensione dei termini amministrativi, previdenziali e contributivi per le imprese danneggiate dalla *Xylella fastidiosa*. La copertura, quantificata in 50 milioni di euro è assicurata mediante tagli alle missioni di spesa relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili di ciascun Ministero, ad esclusione di quello delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

2/2

47.0.21

EMENDAMENTO AS.2111

Articolo 47

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

"Art. 47- bis

(Modifica all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al secondo periodo, le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del periodo sono soppresse; *b)* al terzo periodo, le parole da: «, fatte salve» fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.

3. Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti modifiche:

A) al comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";

B) al comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";

BLUNDO, NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Blundo

47.0.22

EMENDAMENTO

Art. 47

(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente articolo:

«47-bis. (Soppressione dell'imposta sui premi per le assicurazioni contro le malattie).

1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole "assicurazioni contro le malattie" sono soppresse;


b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, «Assicurazioni contro le malattie», in corrispondenza della "natura delle assicurazioni" e «Assicurazioni contro le malattie, comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana», in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni".»

Conseguentemente, ridurre di 51 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sen. Luigi Marino

Sen. Di Biagio

Sen. Gualdani



47.0.23

Emendamento


Articolo 47

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 47-bis

(Disciplina dell' attività di Home Restaurant)

1. Le attività di Home Restaurant sono finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all' interno delle strutture abitative in cui abbiano la propria residenza.
2. Per lo svolgimento delle attività di Home Restaurant, i soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi della propria organizzazione familiare e devono essere in possesso dell'attestato HACCP.
3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non è necessario alcun cambio di destinazione d'uso della struttura abitativa.
4. Ai fini dell'avvio dell'attività il soggetto titolare presenta, presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA nella quale indica:
 - a) le relative generalità, la ragione sociale ed il legale rappresentante;
 - b) la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari per la somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa vigente;
 - d) la relativa denominazione;
 - e) la classificazione e l'ubicazione della struttura;
 - f) l'indicazione dei servizi complementari offerti, il periodo di apertura stagionale o annuale;
5. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:
 - a) planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani;
 - b) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine professionale attestante la conformità della struttura ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
6. Il comune destinatario provvede a effettuare apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa all'esercizio dell'attività di home restaurant.
7. Alle attività di Home restaurant si applica il regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.

47.0.2 

8. Al superamento di euro 10.000 annui di reddito derivanti dall'attività, l'esercizio della stessa si intende effettuato in forma imprenditoriale. Pertanto, i soggetti esercenti l'attività di home restaurant devono essere muniti di partita IVA, nonché devono iscriversi alla gestione commercio dell'INPS. Si applica l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n° 633.

9. Per i soggetti che esercitano l'attività di home restaurant si applica l'articolo 71 del decreto-legislativo 26 marzo 2010, n° 59.»

Sen. Gualdani



2/2

47.0.24